3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 ottobre 2026** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2025, n. **29**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali. (26R00274) *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2025, n. **30**.

Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste per il triennio 2026-2028. (26R00275) *Pag.* 11

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2026, n. **6**.

Disposizioni in materia di politiche abitative regionali. (26R00203) *Pag.* 13

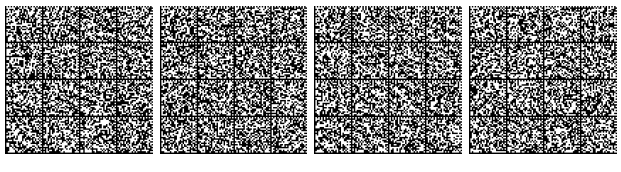
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. **5**.

Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale. (26R00184) *Pag.* 28

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2026, n. **6**.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) per incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale e qualificare l'osservatorio regionale del sistema abitativo. (26R00191) *Pag.* 39



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2025, n. **29**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 66 del 30 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Esenzione da tributi regionali

1. Per il periodo di imposta 2026, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF. Ai soggetti con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l'aliquota ordinaria sull'intero imponibile.

2. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 2.100.000 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati).

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2026, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sulle attività non commerciali, le università non statali gestite da enti pubblici e aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.

4. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 600.000 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è determinata:

a) per il personale con qualifica di dirigente degli organici della Giunta e del Consiglio, ivi compreso quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale n. 22/2010, nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 060 del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, con esclusione del personale di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 15-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, di quello di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale) e di quello di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale));

b) per il personale appartenente alle categorie degli organici della Giunta e del Consiglio, dalla somma delle unità di personale in forza e quelle programmate sulla base dei piani triennali dei fabbisogni di personale, approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti assunzionali di cui all'art. 3;

c) per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione, dai posti individuati all'inizio di ciascun anno scolastico sulla base dei criteri per la formazione degli organici, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel limite della dotazione organica massima complessiva di 400 unità;

d) per l'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta in 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

e) per l'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in 242 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1 per le assunzioni a tempo determinato, nel limite di spesa di cui all'art. 3, comma 5, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'*ex* Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di

diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 150.061.531,80 per retribuzioni, indennità accessorie incluse quelle previste dall'art. 1-*ter* della legge regionale n. 6/2011, quelle relative alle posizioni di particolare responsabilità di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 22/2010 e quelle di cui al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui al comma 1, lettera *a)*, oltre alle spese accessorie collegate alla spesa di personale e agli oneri di legge a carico del datore di lavoro, al netto dell'IRAP dovuta per legge.

3. Le risorse finanziarie destinate annualmente allo stanziamento per il Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'*ex* Direzione Agenzia regionale del lavoro e relativi oneri contributivi e IRAP, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

4. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, a decorrere dalla soppressione dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS), non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale per il triennio economico 2025/2027 del personale di cui al comma 1, del personale addetto stampa e collaboratore addetto stampa della Giunta regionale e del Consiglio regionale e del personale della *ex* Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato è determinata complessivamente in euro 8.000.000 per l'anno 2026, in euro 12.200.000 per l'anno 2027 e in euro 16.500.000 per l'anno 2028 a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 3.

Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale

1. Per il triennio 2026/2028, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, comprese quelle di qualifica dirigenziale e quelle impiegate a tempo indeterminato presso l'assessorato competente in materia di agricoltura e risorse naturali ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), cessate dal servizio nell'anno precedente, oltre che, limitatamente al solo personale con qualifica dirigenziale, nell'anno 2024, e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento del triennio. Le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate negli atti di programmazione del fabbisogno, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento, e non effettuate.

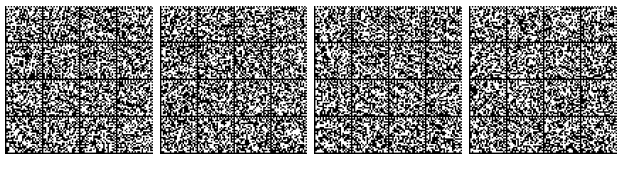
2. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti alla regione in materia di servizi antincendio e di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale appartenente all'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta limitatamente ai profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale e armiere, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*.

3. Al fine di consentire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato del personale ATAR, nel limite della dotazione organica di cui all'art. 2 comma 1, lettera *c)*.

4. I limiti assunzionali di cui al comma 1 sono derogati, inoltre, anche per l'assunzione della dotazione minima obbligatoria di personale da destinare all'ufficio servizi fitosanitari per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). A tali fini è consentito l'attingimento dalle graduatorie in corso di validità di concorsi per il reclutamento di istruttori tecnici in ambito fitosanitario banditi ed espletati da enti appartenenti ad altri comparti del pubblico impiego, previa convenzione con gli stessi e previo superamento, fatti salvi i casi di esonero, dell'accertamento della conoscenza della lingua francese da parte dei candidati eventualmente interessati all'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

5. Per il triennio 2026/2028, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare forme di lavoro flessibile nel limite dell'importo di euro 2.900.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti).

6. Al fine di non disperdere e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante le procedure selettive pubbliche bandite per il rafforzamento amministrativo delle strutture organizzative regionali impegnate nell'attuazione dei progetti finanziati con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sul Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità per il triennio 2023/2025), la regione può procedere, entro il 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione del medesimo personale in servizio alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione. La stabilizzazione avviene previo colloquio selettivo, secondo modalità definite con deliberazione della



Giunta regionale. Al colloquio selettivo è ammesso il personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, che abbia conseguito una valutazione positiva, con un punteggio, nelle ultime due annualità, di almeno 80/100 e che abbia già sostenuto la prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate, mediante scorrimento della graduatoria di merito esitata dal colloquio selettivo, nel rispetto delle facoltà assunzionali della regione per l'anno 2026 e nel limite del 50 per cento dei fabbisogni di personale di categoria D con profilo professionale di istruttore amministrativo o responsabile amministrativo-contabile, e di categoria C posizione economica C2, con profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, approvati per il triennio 2026/2028, con riferimento all'annualità 2026. Il personale assunto è destinato prioritariamente alle strutture organizzative presso le quali i vincitori della selezione prestano o abbiano prestato servizio a tempo determinato e alle strutture organizzative cui sono assegnati compiti di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, rendicontazione o altri compiti comunque riferiti alle azioni e agli interventi cofinanziati da fondi europei o statali.

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale per gli altri enti del comparto pubblico regionale

1. Per il triennio 2026/2028 gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, diversi dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali, sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate dai piani di programmazione del fabbisogno di personale, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento e non effettuate.

2. Per il triennio 2026/2028, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, diversi dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali, sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per il personale e per le sole finalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 5.

Disposizioni in materia di reclutamento del personale del comparto unico regionale

1. I commi 8 e 9 dell'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), continuano a trovare applicazione anche per gli anni 2026 e 2027.

Art. 6.

Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta

1. Per il triennio 2026/2028, in attuazione dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), e dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al reclutamento del personale tecnico amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di contenimento e di controllo della spesa approvate dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di coordinamento Regione - Università, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ateneo.

Art. 7.

Proroga delle disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti locali valdostani

1. Per l'anno 2026, per i Comuni valdostani continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale n. 32/2022 e per le Unités des Communes valdôtaines e il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) le disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026).

Capo III

FINANZA LOCALE

Art. 8.

Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Fondo rischi per i progetti PNRR degli enti locali

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 292.295.136,48 per l'anno 2026, di cui euro 41.428.727,57 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti.

2. Per l'anno 2026, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995.

3. Per l'anno 2026, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 48/1995, euro 91.524.843,20 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);

b) interventi per programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 48/1995, euro 291.845,17, differiti nell'anno 2026, per

il completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2007/2009 di cui al Capo II del Titolo IV della legge regionale n. 48/1995 (Programma 9.04 - Servizio idrico integrato - Parz.);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 48/1995, euro 186.478.448,11, di cui euro 41.136.882,40 differiti o riproposti nell'anno 2026, ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995;

d) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei comuni, per un importo di euro 12.000.000, e delle Unités des Communes valdôtaines, per un importo di euro 500.000, per un totale di euro 12.500.000, a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi degli articoli 38 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2023/2025) e 13 legge regionale n. 25/2023, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti);

e) trasferimento finanziario straordinario corrente a favore del Comune di Aosta, per un importo di euro 1.500.000, per fronteggiare gli ulteriori oneri derivanti dalla gestione degli interventi, di cui il comune è soggetto attuatore, realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana, autorizzato e liquidato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 2024, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25), a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'anno 2026, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera *a)*, sono destinate:

a) per euro 4.441.529 al finanziamento dei comuni, ripartiti con le modalità di cui art. 6, comma 2-*bis*, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471 al finanziamento dei comuni;

c) per euro 2.000.000 al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;

d) per euro 1.999.843,20, per il reintegro ai comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2026, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera *b)*, il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

6. La liquidazione ai comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*, è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno.

7. La liquidazione ai comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera *b)*, è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;

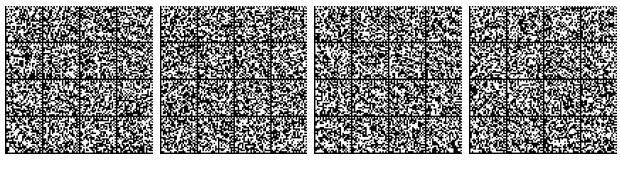
d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

8. La liquidazione alle Unités des Communes valdôtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera *c)* è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della regione.

10. Per l'anno 2026, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità e urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

11. Per l'anno 2026, in relazione alla competenza della regione in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 3, comma 1, lettera *f)*, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), è



istituito un fondo rischi, per un importo di euro 5 milioni, a copertura del potenziale rischio derivante da eventuali rideterminazioni in riduzione dei finanziamenti dei progetti a valere sulle risorse del PNRR, di cui gli enti locali della Valle d'Aosta sono soggetti attuatori; le modalità di utilizzo delle risorse del fondo sono determinate, all'occorrenza, con apposite disposizioni di legge regionale.

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 9.

Ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2024

1. La Regione provvede alla copertura di una quota del disavanzo di gestione registrato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'esercizio 2024 e risultante dal bilancio di esercizio della medesima Azienda, adottato con deliberazione del direttore generale n. 205 in data 30 aprile 2025, secondo quanto disposto dall'art. 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 ella legge 5 maggio 2009, n. 42), per euro 94.222 a valere sulla Missione 13, Programma 04 (Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad anni pregressi), Titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 94.222 per l'anno 2026 e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*.

Art. 10.

Disposizioni in materia di accertamento linguistico relative al personale sanitario e agli operatori socio-sanitari dell'Azienda USL. Modificazione alla legge regionale 17 gennaio 2023, n. 1

1. Al fine di continuare ad assicurare, mediante il reperimento di professionalità adeguate sotto il profilo quantitativo e qualitativo, le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, 31 luglio 2017, n. 11 e 13 luglio 2020, n. 8), le parole «in via sperimentale e temporanea per il triennio 2023/2025» sono sostituite dalle seguenti parole «in via sperimentale e temporanea per il periodo 2023/2028».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse già trasferite all'Azienda USL della Valle d'Aosta, non interamente spese e accantonate dalla medesima nel proprio bilancio.

Art. 11.

Disposizioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 11, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

b) il comma 5 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare dei contributi annuali di cui al comma 4 è calcolato sulla base dei costi risultanti dal bilancio di previsione dell'azienda dell'anno di riferimento ed è determinato con deliberazione della Giunta regionale, salvo conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo sulla base dei costi risultanti dal bilancio di esercizio, e comunque nei limiti degli importi previsti dalla predetta deliberazione. L'azienda, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta alle competenti strutture regionali una stima previsionale dei costi relativi all'anno successivo al fine della programmazione regionale.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2026/2028, in euro 345.230.915,69 per l'anno 2026, in euro 344.942.693,69 per l'anno 2027 e in euro 329.142.693,69 per l'anno 2028 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio;

b) spesa sanitaria corrente aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

d) ulteriori spese in materia sanitaria.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera *a)*, è determinato per il triennio 2026/2028, in euro 327.828.693,69 per l'anno 2026, in euro 327.734.693,69 per l'anno 2027 e in euro 324.534.693,69 per l'anno 2028 a valere sulla

Missione 13, Programma 01 (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) di cui:

a) euro 5.646.585 per ciascun anno del triennio 2026/2028, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;

b) euro 27.000.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, quale finanziamento della mobilità programmata passiva per l'esercizio, compresi gli oneri di mobilità sanitaria;

c) euro 5.600.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, quale importo massimo delle risorse destinate al riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale, come disposto dagli accordi collettivi nazionali e dagli accordi integrativi regionali ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024);

d) euro 1.500.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, a incremento delle risorse di cui alla lettera *c)* e ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 35/2021, come rideterminati dalla presente legge, destinati al riconoscimento di incentivi volti allo sviluppo, alla riorganizzazione e al potenziamento dell'assistenza territoriale in Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;

e) euro 535.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, quale finanziamento per l'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, ai sensi dell'art. 1, commi 435 e 435-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

f) euro 3.200.000 per l'anno 2026 e per l'anno 2027 destinati alle risorse aggiuntive regionali (RAR) per il personale dipendente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta di cui all'art. 4 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera *b)*, è determinato in euro 2.500.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028 a valere sulla Missione 13, Programma 02 (Servizio sanitario regionale Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera *c)*, destinato alla copertura di una quota del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, è determinato complessivamente in euro 94.222 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 13, Programma 04 (Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad anni pregressi), titolo 1 (Spese correnti), come autorizzato dall'art. 9.

5. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera *d)*, è determinato complessivamente in euro 14.808.000 per l'anno 2026, in euro 14.708.000 per l'anno 2027 e in euro 2.108.000 per l'anno 2028 a valere sulla Missione 13, Programma 07 (Servizio sanitario regionale. Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) di cui:

a) euro 800.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6). Tale finanziamento è definito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 11/2017;

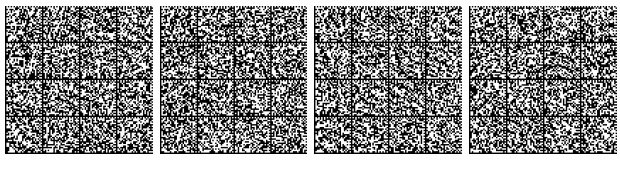
b) euro 9.300.000 per l'anno 2026 e 2027, destinati all'indennità sanitaria temporanea di cui all'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35);

c) euro 3.300.000 per l'anno 2026 e 2027, destinati all'indennità sanitaria temporanea per il personale sanitario anche a tempo parziale di cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2023, n. 27 (Disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e altre disposizioni urgenti in materia di sanità);

d) euro 1.300.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, destinati al finanziamento dei costi di esercizio ordinario dell'Azienda di pubblici servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), autorizzati annualmente nell'allegato 1.

6. A integrazione dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2, la regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di *pay-back* derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 2.600.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028.

7. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. L'Azienda USL è tenuta a rispettare i vincoli di destinazione, di gestione e di rendicontazione stabiliti dalle disposizioni statali in merito alle somme versate dallo Stato.



8. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato, nonché per il contenimento della spesa sanitaria di parte corrente.

9. La spesa per investimenti in ambito sanitario da trasferire all'Azienda USL della Valle d'Aosta è determinata, al netto degli importi differiti, in euro 6.650.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028 a valere sulla Missione 13, Programma 05 (Servizio sanitario regionale Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

10. L'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale per acuti in Aosta «Umberto Parini» e le infrastrutture ad esso collegate e per il funzionamento della Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l. (SIV S.r.L.), prevista complessivamente in euro 185.625.000, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), all'art. 48 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), e all'art. 5 della legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 (Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025), è incrementata fino al 2030 di euro 2.825.697,28 di cui:

a) per l'anno 2026 euro 486.410;

b) per l'anno 2027 euro 500.000;

c) per l'anno 2028 euro 500.000.

Le quote per gli anni 2029 e 2030 sono determinate, nei limiti dell'autorizzazione di spesa complessiva, con legge di stabilità regionale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

L'onere derivante dall'applicazione del presente comma fa carico sul bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 e sui futuri bilanci sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale). L'onere per gli anni 2029 e 2030 trova copertura nell'ambito della quota consolidata del margine corrente, come quantificata nella nota integrativa al bilancio di previsione 2026/2028, ai sensi del punto 5.3.6 dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al decreto legislativo n. 118/2011.

11. In relazione alla eventuale necessità di rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio all'interno del programma 13.01 (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti).

12. In relazione alla eventuale necessità di rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio all'interno della Missione 13, Programma 07 (Servizio sanitario regionale. Ulteriori spese in materia sanitaria).

13. A decorrere dall'anno 2026, il comma 2, lettera *i)*, dell'art. 24 della legge regionale n. 29/2024 cessa di trovare applicazione ed il relativo finanziamento confluisce nell'ambito della spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al comma 1, lettera *a)*, e viene destinato all'aggiornamento delle tariffe dei servizi socio-sanitari erogati da soggetti privati accreditati, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'art. 39 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

Art. 13.

Disposizioni relative ai trattamenti economici o normativi del personale dipendente dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a.

1. Per gli anni 2026 e 2027, la società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a. è autorizzata a concertare con le organizzazioni sindacali di categoria trattamenti economici o normativi integrativi volti al miglioramento dei servizi resi all'Amministrazione regionale in favore dei dipendenti della richiamata società impiegati nelle attività di assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi, entro un limite massimo di spesa aggiuntiva annua di euro 450.000.

2. Per gli anni 2026 e 2027, la società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. è autorizzata a concertare con le organizzazioni sindacali di categoria trattamenti economici o normativi integrativi volti al miglioramento dei servizi resi all'Amministrazione regionale in favore dei dipendenti della richiamata società impiegati nell' assistenza e il sostegno alle persone affette da patologie fisiche o psicologiche, ai disabili e agli anziani entro un limite massimo di spesa aggiuntiva annua di euro 50.000.

3. Per gli anni 2026 e 2027, la società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a. è autorizzata a concertare con le organizzazioni sindacali di categoria trattamenti economici o normativi integrativi volti al miglioramento del servizio di controllo, coordinamento, gestione e formazione del personale, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio della società stessa e, comunque, entro un limite massimo di spesa annua di 40.000 euro.

4. La maggiore spesa per la sottoscrizione dei contratti di servizio con la società di servizi S.p.a., conseguenti agli aggiornamenti contrattuali di cui al comma 1, è determinata in euro 422.000 per ciascun anno del biennio 2026/2027 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti) e in euro 28.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti).

5. La maggiore spesa per la sottoscrizione dei contratti di servizio con la Società di servizi S.p.a., conseguenti agli aggiornamenti contrattuali di cui al comma 2, è determinata in euro 50.000 per ciascun anno del biennio 2026/2027 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la Disabilità), Titolo 1 (Spese correnti).

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 14.

Interventi di edilizia universitaria

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di investimento in ambito di edilizia universitaria, determinata dall'art. 27 della legge regionale n. 29/2024 in euro 1.220.000 per l'anno 2026 e in euro 1.600.000 per l'anno 2027, è rimodulata, nei limiti complessivi della spesa autorizzata nel medesimo articolo, per il triennio 2026/2028, nel modo seguente:

a) per l'anno 2026 euro 1.020.000;

b) per l'anno 2027 euro 600.000;

c) per l'anno 2028 euro 1.200.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 02 (Spese in conto capitale).

Art. 15.

*Intervento di manutenzione straordinaria dell'*ex *Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta*

1. L'autorizzazione per il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'*ex* Priorato e Centro Saint-Bénin, di proprietà dell'Antica fondazione Collège aux études Saint-Bénin, amministrato dal Comune di Aosta, e concesso in uso alla regione, con vincolo perpetuo di destinazione a favore di attività didattiche, educative, amministrative e di servizio all'utenza, al fine di destinarlo a servizi convittuali e assistenziali ausiliari all'istruzione, determinata dall'art. 28 della legge regionale n. 29/2024 in euro 11.242.000 per il triennio 2026/2028 è rimodulata, nei limiti complessivi della spesa autorizzata nel medesimo articolo, nel modo seguente:

a) per l'anno 2026 euro 1.799.000,00;

b) per l'anno 2027 euro 4.044.000,00;

c) per l'anno 2028 euro 5.399.000,00.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sul bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 02 (Spese in conto capitale).

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 16.

Intervento di realizzazione nuovo ponte sulla strada regionale n. 47 per Cogne

1. A seguito dell'incremento dei costi dei materiali utilizzati nell'ambito dei lavori di rifacimento del ponte della strada regionale n. 47 di Cogne, situato in loc. Chevril nel Comune di Aymavilles, è autorizzata, per l'anno 2026, la maggiore spesa di euro 400.000.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Capo VII

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 17.

Interventi in materia di politiche del lavoro

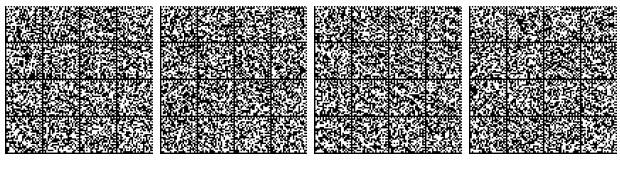
1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è determinata, per il triennio 2026/2028, in complessivi euro 17.449.193 di cui:

a) euro 8.585.400 di Titolo 1 (spesa corrente) a valere su risorse regionali annualmente così suddivise:

1) per l'anno 2026 euro 2.995.400;

2) per l'anno 2027 euro 2.797.000;

3) per l'anno 2028 euro 2.793.000;



Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) e sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale): Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione).

b) euro 8.363.793 di Titolo 1 (spesa corrente) a valere su risorse di finanza locale autorizzate annualmente nell'allegato 2 e così suddivise:

1) per l'anno 2026 euro 2.793.943;

2) per l'anno 2027 euro 2.818.895;

3) per l'anno 2028 euro 2.750.955;

Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione).

c) euro 500.000 di Titolo 2 (spesa in conto capitale) a valere su risorse suddivise: regionali annualmente così:

1) per l'anno 2026 euro 200.000;

2) per l'anno 2027 euro 150.000;

3) per l'anno 2028 euro 150.000;

Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro).

2. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL) di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/2024 adotta, per l'anno 2026, il Programma annuale degli interventi (PAI) di cui all'art. 5 della medesima legge.

3. La Giunta regionale, per l'anno 2026, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/2024, può integrare il PAI, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, con interventi che si rendano necessari in relazione a particolari situazioni socio-economiche.

Art. 18.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. In relazione all'approvazione del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021/2027, con decisione di esecuzione della Commissione europea C6593, in data 12 settembre 2022, da ultimo modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C4488 in data 2 luglio 2025, gli investimenti, definiti nell'ambito del suddetto Programma, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per il triennio 2026/2028 la spesa complessiva, a valere su risorse regionali, di euro 12.576.006,38 al netto degli importi differiti o riproposti, di cui euro 11.368.006,39 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 1.208.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è annualmente così suddivisa:

a) anno 2026 euro 4.930.122,96;

b) anno 2027 euro 4.386.439,98;

c) anno 2028 euro 2.051.443,45.

La quota di risorse aggiuntive regionali è annualmente così suddivisa:

a) anno 2026 euro 120.000,00;

b) anno 2027 euro 968.000,00;

c) anno 2028 euro 120.000,00.

3. In relazione all'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541, in data 19 ottobre 2022, del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021/2027, da ultimo modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C3820 del 10 giugno 2025, gli interventi, definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021/2027, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge n. 183/1987.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata, per il periodo 2026/2028, la spesa complessiva a valere su risorse regionali di euro 11.987.942,25, al netto degli importi differiti o riproposti, di cui euro 10.767.942,25 quale quota di cofinanziamento regionale prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 1.220.000 quale quota di risorse aggiuntive. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2026/2028, in complessivi euro 10.767.942,25 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2026 euro 3.688.018,50;

b) anno 2027 euro 4.015.725,40;

c) anno 2028 euro 3.064.198,35.

La quota di risorse aggiuntive regionali è annualmente così suddivisa:

a) anno 2026 euro 570.000,00;

b) anno 2027 euro 475.000,00;

c) anno 2028 euro 175.000,00.

5. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, *ex* FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate), nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) e degli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/2006 e del Programma attuativo regionale (PAR) FAS Valle d'Aosta 2007/2013, confluiti nel Piano sviluppo e coesione 2000-2020 a titolarità

della regione, approvato con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 28, in esecuzione della delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 (Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione). Nell'ambito del predetto Piano rientrano anche gli investimenti finanziati con risorse FSC a copertura di interventi/linee di azione *ex* Fondi strutturali e di investimento europei 2014/20 (FESR e FSE), riprogrammati per il finanziamento di misure emergenziali, di cui alla delibera CIPESS 28 luglio 2020, n. 49. Si autorizza, altresì, l'impiego delle risorse con riferimento al periodo di programmazione 2021-2027, in attuazione dell'Accordo di coesione di cui alla delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 30.

6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata, per il periodo 2026/2028, la spesa complessiva a valere su risorse regionali di euro 90.000,00, al netto degli importi differiti o riproposti, annualmente così suddivisa:

a) anno 2026 euro 30.000,00;

b) anno 2027 euro 30.000,00;

c) anno 2028 euro 30.000,00.

7. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal FSC 2014/2020 nell'ambito di Piani sviluppo e coesione a titolarità dei Ministeri competenti.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata, per il periodo 2026/2028, la spesa complessiva, a valere su risorse regionali di euro 2.511.362,81, al netto degli importi differiti o riproposti, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

a) anno 2026 euro 2.356.677,84;

b) anno 2027 euro 154.684,97.

9. Le quote di risorse aggiuntive a carico della regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2021-2027 (Interreg VI-A «Italia-Francia-Alcotra» e «Italia-Svizzera», Interreg VI-B «Spazio alpino»), previsti dai regolamenti (UE) nn. 2021/1058, 2021/1059 e 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio e cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinate, per il periodo 2026/2028, in complessivi euro 350.000 al netto degli importi differiti o riproposti, annualmente così suddivise:

a) anno 2026 euro 109.000,00;

b) anno 2027 euro 132.000,00;

c) anno 2028 euro 109.000,00.

10. Le quote di risorse aggiuntive a valere su risorse regionali per le iniziative di promozione e valorizzazione della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP) sono determinate, per il periodo 2026/2028, in complessivi euro 99.000 al netto degli importi differiti o riproposti, annualmente così suddivise:

a) anno 2026 euro 33.000,00;

b) anno 2027 euro 33.000,00;

c) anno 2028 euro 33.000,00.

11. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Anche per il ciclo 2021/2027, in continuità con le precedenti programmazioni, per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Capo VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 19.

Complemento di sviluppo rurale regionale

1. La regione attua nel triennio 2026/2028 gli interventi previsti nel Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, in applicazione del Piano strategico della PAC 2023/27 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa, quale quota di cofinanziamento regionale, è rideterminata, per il triennio 2026/2028, in euro 3.500.000 per ciascun anno del triennio a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

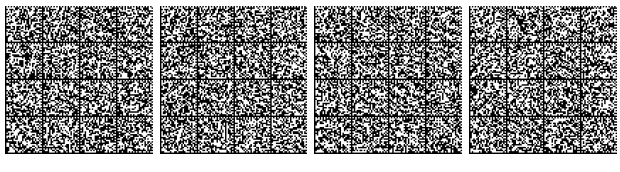
3. Per le attività di assistenza tecnica definite dalla Misura 20 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, e dal Capitolo 11 del Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, è autorizzata una quota di risorse regionali aggiuntive per il triennio 2026/2028, di euro 300.000 per l'anno 2026 e di annui euro 250.000 per gli anni 2027 e 2028 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

Capo IX
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20.

Disposizioni in materia di Pro loco

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 30, comma 6, della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abroga-



zione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), le istanze per la concessione di contributi alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche relative al periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2026.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, in particolare le modalità per la presentazione delle istanze di contributo e i termini per la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione dello stesso.

Art. 21.

Organizzazione del Servizio idrico integrato

1. Nelle more del completo trasferimento degli impianti del Servizio idrico integrato dagli enti locali al soggetto gestore di cui all'art. 6 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), i termini di validità delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue urbane, non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza nell'anno 2026, sono prorogati automaticamente di un anno a decorrere dalla data della loro scadenza naturale.

Art. 22.

Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale. Proroga dei termini. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi a sostegno del volo amatoriale), le parole: «sono prorogabili fino al 31 dicembre 2025 con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti», sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogabili fino al 31 dicembre 2027, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI

Art. 23.

Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 sono determinate nelle misure indicate per ciascun anno del triennio 2026/2028 nel medesimo allegato.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2026/2028.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 dicembre 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00274

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2025, n. **30**.

Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste per il triennio 2026-2028.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 66 del 30 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028

1. È approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2026-2028, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2026 e di competenza

per gli anni 2027 e 2028, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

a) Anno 2026

entrate	competenza	2.015.730.007,60
	cassa	3.057.648.097,87
spese	competenza	2.015.730.007,60
	cassa	3.057.648.097,87

b) Anno 2027:

entrate	competenza	1.739.966.004,06
spese	competenza	1.739.966.004,06

c) Anno 2028:

entrate	competenza	1.662.404.486,23
spese	competenza	1.662.404.486,23

Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione finanziario

1. Sono approvati, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028:

a) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (art. 11, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), comprensivo degli allegati a/1), a/2) e a/3);

b) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (art. 11, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118);

c) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (art. 11, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118);

d) Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento (art. 11, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118);

e) Prospetto concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

f) Nota integrativa (art. 11, comma 3, lettera *g)*, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 118).

2. È altresì allegata, in ottemperanza all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'art. 6-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), una volta acquisita entro il termine previsto dal medesimo articolo.

Art. 3.

Programmazione dei lavori pubblici

1. È approvato il Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2026-2028, allegato alla presente legge.

Art. 4.

Allegati

1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 39, comma 11, del decreto legislativo n. 118/2011, i seguenti allegati:

a) Elenco dei capitoli finanziabili con il fondo di riserva per le spese obbligatorie (Allegato A);

b) Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste (Allegato B).

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta è autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 118/2011, a disciplinare con propria deliberazione le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni al bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 dicembre 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00275

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2026, n. **6**.

Disposizioni in materia di politiche abitative regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 giugno 2026 - SO16)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
FINALITÀ, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge disciplina le politiche abitative regionali al fine di assicurare il diritto all'abitazione e soddisfare il fabbisogno abitativo primario dei nuclei familiari e delle persone e, in particolare, delle fasce deboli della popolazione ed è ispirata da principi di sostenibilità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione, equità sociale, contrasto alle disparità e alle disuguaglianze territoriali, economiche e sociali e promozione delle pari opportunità di accesso all'abitazione.

2. La regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, coesione sociale e qualità della vita promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 12, e dell'art. 5, primo comma, n. 18, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

3. Le politiche abitative della regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà, come prima casa alle persone fisiche della regione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sismica e dei criteri di efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati. A tal fine la regione persegue l'integrazione degli strumenti di politica abitativa con quelli finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza sociale di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e dalla legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale).

4. In coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di sostenibilità ambientale e lotta al cambiamento climatico, la regione promuove strumenti atti a supportare interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana e territoriale, anche di ambiti dismessi, degradati o di trasformazione, quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo.

Art. 2.
Obiettivi

1. Le politiche abitative della regione sono dirette in particolare a:

a) rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali;

b) sostenere finanziariamente i nuclei meno abbienti per consentire loro l'accesso al mercato delle abitazioni in locazione;

c) migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi e quindi le condizioni di vivibilità, anche in coerenza con i criteri metodologici della progettazione universale;

d) sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa anche privilegiando metodologie costruttive che integrano progettazione, ingegnerizzazione, produzione e montaggio in un processo industrializzato, migliorando il costruito in termini di qualità, sostenibilità, efficienza energetica e riduzione dei tempi di costruzione;

e) promuovere l'efficientamento energetico, la sicurezza sismica, la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente e la rigenerazione urbana, anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo, in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato);

f) favorire le condizioni per la crescita demografica ed economica del territorio anche al fine di favorire la permanenza e l'attrazione in Friuli-Venezia Giulia di giovani, famiglie e lavoratori con la finalità, altresì, di incentivare il ripopolamento nei territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

g) promuovere la sostenibilità ambientale favorendo gli interventi che impiegano modalità e criteri tecnico-costruttivi propri della bio-edilizia e quelli finalizzati



all'auto-sostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse e all'abbattimento dei consumi dell'energia e delle risorse ambientali, anche mediante l'adozione e l'applicazione del protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e della prassi di riferimento UNI/PdR 13.1:2023. «Edilizia residenziale», anche attraverso l'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) alloggio a finalità sociale: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale destinata a nuclei familiari o soggetti svantaggiati in condizioni di disagio sociale, economico e abitativo;

b) azioni: modalità con le quali si interviene a sostegno di determinati settori;

c) interventi edilizi: tipologie delle attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

d) prima casa: alloggio di proprietà, in locazione o assegnazione adibito ad abitazione e residenza anagrafica dei destinatari finali;

e) interventi di edilizia residenziale pubblica: ogni attività diretta all'acquisizione, alla costruzione o al recupero di edifici da destinare ad abitazione come prima casa, sia di proprietà pubblica sia privata, realizzata a totale carico o con contributo da parte dello Stato, dell'Unione europea, della regione, degli enti territoriali, delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) di cui alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale n. 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), o, comunque, realizzata con il concorso di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o di qualsiasi altro sostegno finanziario o incentivo pubblico;

f) banca: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea;

g) enti non lucrativi: enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo svolgono attività in materia di diritto alla casa, promozione dell'abitare sociale o comunque operano nel campo dell'edilizia residenziale; tali enti devono avere sede legale o secondaria nel territorio regionale.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE

Capo I

PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE

Sezione I

LIVELLO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4.

Funzioni della regione

1. La regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo anche in sinergia con altri strumenti e politiche di programmazione e pianificazione regionali.

2. Per le funzioni di cui al comma 1, la regione:

a) adotta linee guida per individuare e definire le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo e dell'offerta di alloggi sul territorio regionale anche fornendo eventuale modulistica unificata o sistemi informatici di supporto;

b) valuta la consistenza dell'offerta complessiva di alloggi sul territorio regionale e l'opportunità di un suo incremento attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti istituzionali, sociali, produttivi ed economici presenti sul territorio regionale;

c) predispone il Programma delle politiche abitative di cui all'art. 5 ponendo particolare attenzione agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di rigenerazione urbana, territoriale e degli ambiti di cui all'art. 1, comma 4, e agli interventi rivolti al miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli spazi abitativi e allo sviluppo della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano;

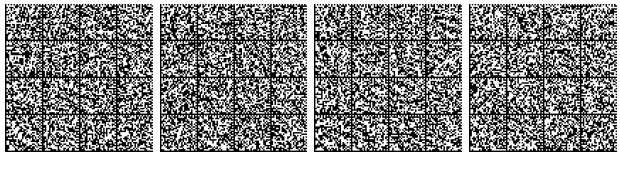
d) definisce le azioni per dare attuazione alle politiche abitative regionali anche proponendo gli schemi di atti negoziali, nonché di eventuali bandi tipo, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;

e) esercita il controllo sull'attività di gestione operata dai soggetti pubblici e privati in attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge.

Art. 5.

Programma delle politiche abitative

1. La giunta regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, approva il Programma delle politiche abitative che



costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare, esso:

a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative;

b) stabilisce le priorità da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati;

c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale in modo da promuoverne il ricorso in via prioritaria evitando la sovrapposizione di strumenti.

2. Ai fini dell'approvazione del Programma di cui al comma 1 la giunta regionale valuta la programmazione pluriennale degli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 12 predisposta dalle Ater ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *h)*, della legge regionale n. 14/2019 e le indicazioni emerse nell'ambito dell'attività dei Tavoli territoriali di cui all'art. 7.

3. Il Programma delle politiche abitative trova copertura con riferimento alle quote annuali degli stanziamenti assegnati dall'esercizio finanziario successivo all'anno di approvazione del Programma medesimo, promuovendo in via prioritaria il ricorso agli stanziamenti nazionali.

4. Negli stanziamenti di cui al comma 3 confluiscono, inoltre, le risorse per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti, ivi comprese le risorse finanziarie destinate dalla legge regionale n. 33/2002 all'incentivazione del ripopolamento della montagna.

Sezione II

LIVELLO TERRITORIALE DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6.

Funzioni dei comuni

1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni, anche in forma associata, entro il mese di febbraio di ogni anno, inviano alle Ater di riferimento una scheda conforme al modello adottato con le linee guida di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, in cui:

a) rilevano, anche in forma associata, i fabbisogni e le emergenze abitative in ambito comunale agendo quale ente di prossimità;

b) formulano proposte di intervento per la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione, nonché per l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, degli alloggi di proprietà di enti pubblici e privati assegnati in gestione al comune;

c) propongono iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione;

d) propongono nuove forme di coordinamento per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale;

e) propongono iniziative e sinergie fra i soggetti che operano nell'edilizia residenziale sociale, quale collaborazione tra pubblico e privato;

f) segnalano, quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo, la presenza di ambiti dismessi, degradati o di trasformazione di cui all'art. 1, comma 4, e di immobili non utilizzati di proprietà pubblica o privata da destinare a uso residenziale anche nell'ambito di programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana o progetti di partenariato pubblico-privato.

Art. 7.

Tavoli territoriali delle politiche abitative

1. Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo ai fabbisogni che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche e urbanistiche, le Ater consultano i Tavoli territoriali delle politiche abitative, di seguito Tavoli, quale supporto alla programmazione di cui all'art. 5.

2. I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare le esigenze dei rispettivi territori intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla regione. Le aree di competenza dei singoli Tavoli sono definite dalla giunta regionale su proposta delle Ater in funzione delle finalità di cui al comma 1. In particolare, i Tavoli:

a) rilevano le criticità e le esigenze del settore abitativo a livello locale rappresentando obiettivi e priorità;

b) collaborano al sistema di monitoraggio dei fabbisogni abitativi sul territorio di riferimento mediante analisi e valutazioni;

c) promuovono iniziative per valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato.

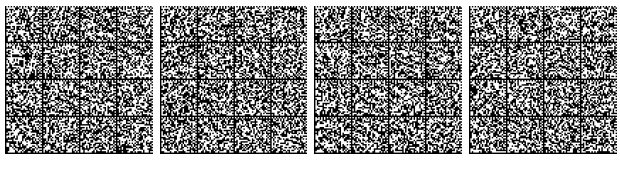
3. In relazione alle aree di competenza di cui al comma 2 partecipano ai Tavoli:

a) un rappresentante dei comuni ogni 30.000 abitanti designato dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

b) un rappresentante per ogni comunità, comunità di montagna e comunità collinare del Friuli, di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e alla legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre);

c) un rappresentante per ogni ambito territoriale per la gestione associata del Servizio sociale dei comuni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/2006;

d) il Presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore dell'Ater di riferimento, o loro delegati;



e) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale tra quelle più rappresentative che operano nel settore abitativo;

f) un rappresentante designato dagli Stati generali delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia;

g) tre rappresentanti designati congiuntamente dagli enti non lucrativi;

h) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli agenti immobiliari.

4. Ai Tavoli può partecipare la regione e le Ater possono, altresì, invitare a parteciparvi, di volta in volta secondo necessità, ulteriori soggetti che possono rappresentare specifici interessi e conoscenze avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati.

5. Alle Ater spettano, senza oneri aggiuntivi, le attività di coordinamento, organizzazione e convocazione di ciascun Tavolo e la presentazione alla regione di un documento di sintesi delle indicazioni emerse ai fini della programmazione di cui all'art. 5. Tale documento è redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, e inviato alla regione entro il 30 giugno di ogni anno.

6. In sede di prima applicazione, ciascun Tavolo è convocato a cura della regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La partecipazione ai Tavoli è svolta a titolo gratuito e non prevede né compensi né rimborsi.

Capo II
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE

Sezione I
FORMA DEGLI INCENTIVI

Art. 8.

Funzioni normative della regione

1. La regione disciplina le azioni di cui all'art. 11 con regolamenti e quelle di cui agli articoli 18, 19 e 20 con bandi. I regolamenti sono approvati previo parere della Commissione consiliare competente da rendere entro novanta giorni; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

2. Per le azioni attuate dalle Ater, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

a) la gestione del patrimonio immobiliare e i rapporti con i destinatari finali degli alloggi;

b) i requisiti dei destinatari finali e quelli oggettivi degli alloggi;

c) i criteri, le modalità e i termini, anche perentori, per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi, nonché per la determinazione del canone di locazione;

d) le modalità di alienazione e riacquisizione degli alloggi alienati e di determinazione dei relativi prezzi;

e) gli obblighi dei destinatari finali degli alloggi e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

3. A esclusione delle azioni di cui al comma 2, con i regolamenti e con i bandi di cui al comma 1 sono disciplinati:

a) i tipi e le caratteristiche degli interventi;

b) i requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali, nonché i requisiti oggettivi degli alloggi;

c) le tipologie e le misure delle agevolazioni;

d) i criteri, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande e della documentazione necessaria alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni;

e) i criteri e le modalità e i termini, anche perentori, per l'assegnazione, l'utilizzo e l'alienazione degli alloggi;

f) gli obblighi dei beneficiari e dei destinatari finali degli alloggi e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

4. Le azioni di cui agli articoli 12 e 19, in considerazione della finalità sociale delle azioni medesime, non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni previste in materia di aiuti di Stato.

Art. 9.

Elementi comuni agli atti di accordo

1. La regione attraverso i regolamenti attuativi e i bandi, qualora gli stessi prevedano schemi-tipo di atti di accordo nelle varie tipologie di azioni, tiene conto dei seguenti elementi:

a) modalità di individuazione dei beneficiari e dei destinatari finali degli interventi;

b) modalità di pubblicità dell'iniziativa ai fini del raggiungimento dei soggetti interessati;

c) requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali e individuazione delle categorie di cui all'art. 10, comma 4, lettere *a)* e *b)*;

d) modalità di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione;

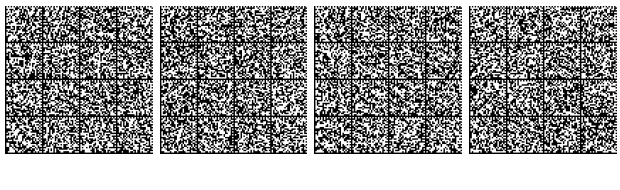
e) procedure di trasferimento della proprietà e della messa a disposizione degli alloggi realizzati;

f) caratteristiche tipologiche degli alloggi;

g) durata degli accordi;

h) obblighi e vincoli posti in capo ai soggetti attuatori, ai beneficiari e ai destinatari finali e conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi e vincoli medesimi.

2. Gli atti di accordo, compresi quelli sottoscritti tra i soggetti attuatori e i comuni sedi dell'intervento, prevedono, altresì, le modalità di esercizio del controllo sul rispetto degli adempimenti agli accordi medesimi, nonché le conseguenze in caso di inadempimento.



Art. 10.

Misure di sostegno

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere:

a) l'acquisizione in proprietà o la messa a disposizione in locazione di alloggi da adibire a prima casa;

b) l'installazione e l'adeguamento di ascensori o sistemi equivalenti in edifici privati esistenti;

c) la locazione, anche fronteggiando l'emergenza abitativa della morosità incolpevole.

2. Le misure di sostegno possono essere concesse fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile dai bandi e dai regolamenti e possono essere erogate anche in un'unica soluzione e in via anticipata.

3. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa il cui costo costituisce spesa ammissibile alle condizioni previste dai regolamenti o dai bandi in deroga all'art. 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le Ater possono utilizzare i finanziamenti anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime.

4. La regione determina particolari misure di sostegno per:

a) l'accesso all'abitazione da parte dei soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica;

b) favorire l'autonomia abitativa dei giovani, in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale n. 22/2021 e dalla legge regionale n. 14/2025;

c) gli interventi nei territori montani di cui alla legge regionale n. 33/2002;

d) l'accesso all'abitazione da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate), e per i soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14/2025, anche in deroga al requisito di cui all'art. 23, comma 1, lettera *c)*.

5. Per sostenere la realizzazione di progetti socio-assistenziali e favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Friuli-Venezia Giulia degli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché per favorire la permanenza delle donne vittime di violenza di genere ed inserite nei percorsi concernenti gli interventi regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, i regolamenti e i bandi di cui all'art. 8 possono, altresì, prevedere la messa a disposizione di alloggi in locazione, anche in deroga a eventuali graduatorie e requisiti, in percentuale non superiore all'11 per cento degli alloggi disponibili di cui l'1 per cento dedicato prioritariamente alle donne vittime di violenza di genere.

6. La regione può determinare particolari misure di sostegno per situazioni di emergenza o grave disagio sociale e abitativo, nonché valorizzare le iniziative da realizzarsi nei Comuni ad alta tensione abitativa (ATA) e in quelli ad alto disagio abitativo individuati nella programmazione regionale o da realizzarsi negli ambiti di cui all'art. 1, comma 4.

Sezione II

AZIONI REGIONALI PER LE POLITICHE ABITATIVE

Art. 11.

Azioni prioritarie per l'attuazione del Programma delle politiche abitative

1. La regione attua il Programma delle politiche abitative di cui all'art. 5 prioritariamente attraverso le seguenti azioni:

a) edilizia sovvenzionata;

b) edilizia convenzionata;

c) edilizia agevolata;

d) sostegno alle locazioni;

e) contrasto alla morosità incolpevole.

2. A conclusione delle iniziative previste dalle singole azioni, gli alloggi devono appartenere alle categorie catastali del gruppo A ad esclusione delle categorie A/8, A/9 e A/10.

Art. 12.

Edilizia sovvenzionata

1. L'azione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto, l'acquisto con contestuale recupero e il recupero di alloggi a finalità sociale al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o, comunque, per un periodo non inferiore al termine stabilito dal regolamento attuativo.

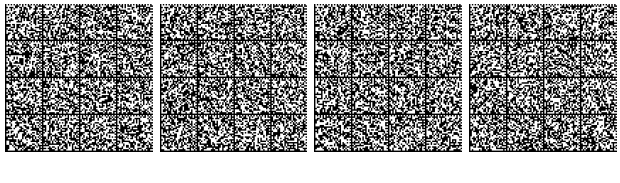
2. Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater ed è costituito da alloggi a finalità sociale:

a) di proprietà delle Ater e degli enti locali;

b) di proprietà di altri soggetti che ne affidano la gestione alle Ater.

3. L'edilizia sovvenzionata salvaguarda e tutela il mantenimento della coesione sociale, nonché concorre alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.

4. L'azione è perseguita privilegiando processi di riqualificazione urbana e territoriale, di acquisto con contestuale recupero di patrimonio edilizio esistente o partecipando a programmi di rigenerazione urbana e territoriale promossi anche da altri soggetti pubblici o privati.



5. Le Ater, in coerenza con le determinazioni assunte dalla regione in sede di Programma delle politiche abitative di cui all'art. 5 e al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, propongono entro l'1 marzo di ogni anno gli interventi da finanziare corredati della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale n. 14/2002. Gli interventi sono ammessi a finanziamento con deliberazione della giunta regionale.

6. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002.

7. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, qualora non assegnati per assenza di domanda delle persone fisiche, possono essere destinati alla locazione dell'edilizia convenzionata di cui all'art. 13, comma 1, secondo modalità e condizioni fissate dal relativo regolamento.

Art. 13.

Edilizia convenzionata

1. L'azione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto, l'acquisto con contestuale recupero e il recupero di alloggi da destinare alla locazione mediante specifici accordi regolati da convenzioni. Le Ater, in coerenza con le determinazioni assunte dalla regione in sede di Programma delle politiche abitative di cui all'art. 5 e al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, propongono entro l'1 marzo di ogni anno gli interventi da finanziare corredati della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale n. 14/2002. Gli interventi sono ammessi a finanziamento con deliberazione della giunta regionale.

2. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002.

3. L'azione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, è finalizzata, altresì, alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura di imprese di costruzione e cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale per la costruzione, l'acquisto con contestuale recupero e il recupero di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione in proprietà o in locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da convenzioni. La misura di sostegno è destinata alle persone fisiche che acquistano o ricevono in assegnazione gli alloggi dai medesimi soggetti attuatori.

4. L'azione è perseguita anche con programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana e territoriale o progetti di partenariato pubblico-privato.

5. Le convenzioni sono stipulate tra il comune sede dell'intervento e i soggetti attuatori, in conformità allo schema di convenzione tipo avente gli elementi di cui all'art. 9, allegato al regolamento attuativo.

Art. 14.

Edilizia agevolata

1. L'azione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, è finalizzata al sostegno delle persone fisiche nell'acquisto a condizioni di mercato della prima casa in proprietà.

2. La gestione dell'azione di cui al comma 1 può essere attribuita a società in house providing.

Art. 15.

Sostegno alle locazioni

1. L'azione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d)*, è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno avviene secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.

2. L'azione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d)*, è finalizzata, inoltre, al sostegno di:

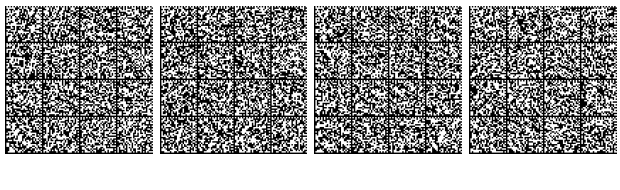
a) soggetti pubblici o persone fisiche che mettono in locazione alloggi sfitti a persone fisiche;

b) soggetti pubblici o enti non lucrativi locatari di alloggi da destinare, in assegnazione temporanea o transitoria, a fronte di situazioni di emergenza, a nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo.

3. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata, che possono, altresì, sottoscrivere specifici atti di accordo con le Ater o altri enti non lucrativi.

4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2, i Comuni, singolarmente o in forma associata, possono avvalersi di soggetti, di seguito denominati «agenzie per l'abitare», che agendo anche in aggregazione territoriale, favoriscono l'intermediazione fra domanda e offerta di alloggi destinati alla locazione a canone calmierato. Le agenzie per l'abitare promuovono le fasi di attivazione, gestione e cessazione dei rapporti di locazione degli alloggi, ivi compresi eventuali necessari interventi manutentivi di modesta entità, e possono anche svolgere attività di gestione del patrimonio abitativo sotto il profilo immobiliare e sociale. A tal fine le agenzie per l'abitare stipulano con i Comuni specifica convenzione o atto equivalente, fatto salvo il caso in cui le funzioni di agenzia per l'abitare siano esercitate direttamente dall'ente locale competente.

5. I sostegni di cui al comma 1 sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta nel periodo di riferimento e rimasta effettivamente a carico dei locatari, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge n. 431/1998.



Art. 16.

Contrasto alla morosità incolpevole

1. L'azione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *e)*, è finalizzata a prevenire la conflittualità sociale sostenendo le persone fisiche che, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, sono impossibilitate al pagamento della spesa connessa alla locazione della prima casa.

2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata, che possono, altresì, sottoscrivere specifici atti di accordo con le Ater o altri enti non lucrativi.

3. I sostegni di cui al comma 1 sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la finalità di sostegno alle locazioni entro i limiti della spesa dovuta nel periodo di riferimento.

Sezione III

ALTRE AZIONI E FORME DEL COSTRUIRE E DELL'ABITARE

Art. 17.

Social housing

1. La regione consente il sostegno degli interventi diretti alla costruzione e, prioritariamente, all'acquisto, all'acquisto con contestuale recupero o al recupero di alloggi da destinare, tramite convenzioni o altro diverso accordo aventi gli elementi di cui all'art. 9, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore delle persone fisiche. Gli interventi di social housing sono attuati favorendo forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, anche nell'ambito di programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana, dai Comuni, dalle Ater, da altri enti pubblici, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati ad ampliare la disponibilità degli alloggi a canone di locazione e a prezzo di acquisto calmierati al fine di favorire l'accesso all'abitazione a individui e nuclei familiari che hanno difficoltà ad accedere al mercato libero delle locazioni o delle compravendite.

3. L'azione di cui al comma 1 è sostenuta mediante la partecipazione della regione a fondi immobiliari chiusi attraverso la sottoscrizione di loro quote, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016).

4. Le regole di Governo del fondo immobiliare devono permettere il coinvolgimento della regione nelle scelte strategiche del fondo al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione. Al fine di potenziare l'effetto sociale delle iniziative del fondo, il soggetto gestore degli alloggi da destinare ai beneficiari può essere individuato tra gli enti non lucrativi.

5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 4, con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i limiti e le condizioni per la partecipazione della regione a nuovi fondi immobiliari.

6. I gestori dei fondi immobiliari chiusi cui la regione partecipa devono trasmettere alla giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte nel territorio regionale.

Art. 18.

Altre forme dell'abitare

1. La regione sostiene interventi di acquisto, di recupero e di acquisto con contestuale recupero finalizzati alla realizzazione di alloggi da parte di enti pubblici, anche attraverso progetti di partenariato pubblico-privato, o enti non lucrativi per il soddisfacimento di peculiari bisogni abitativi dei nuclei familiari. Le iniziative sono caratterizzate dal rapporto di funzionalità tra l'intervento edilizio e le finalità perseguite attraverso lo sviluppo di forme alternative dell'abitare anche mediante la cogestione di servizi o spazi comuni.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 gli enti pubblici possono avvalersi della collaborazione degli enti non lucrativi.

3. L'azione di cui al comma 1 è attuata con bando approvato dalla giunta regionale nel quale sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali, i requisiti oggettivi degli alloggi, i criteri per la determinazione del canone di locazione, le tipologie e le misure delle agevolazioni, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande, i criteri, anche premiali, per la concessione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

4. Gli alloggi oggetto dell'azione di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).

Art. 19.

Contrasto al grave disagio sociale o abitativo

1. La regione sostiene interventi di acquisto, di recupero e di acquisto con contestuale recupero di alloggi a finalità sociale al fine di incrementare e mantenere il patrimonio immobiliare degli enti pubblici e degli enti non lucrativi destinato o da destinare a nuclei familiari o soggetti svantaggiati in condizioni di grave disagio sociale o abitativo in assegnazione temporanea o transitoria.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 gli enti pubblici possono avvalersi della collaborazione degli enti non lucrativi.

3. L'azione di cui al comma 1 è attuata con bando approvato dalla giunta regionale nel quale sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, le

modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande, i criteri, anche premiali, per la concessione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

4. Gli alloggi oggetto dell'azione di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso come definite dal decreto ministeriale n. 1072/1969.

Art. 20.

Installazione e adeguamento di ascensori o sistemi equivalenti

1. La regione sostiene le persone fisiche negli interventi di installazione o di adeguamento di ascensori o sistemi equivalenti da realizzare su immobili privati esistenti aventi non meno di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.

2. L'azione di cui al comma 1 è attuata con bando approvato dalla giunta regionale nel quale sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti dei beneficiari, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande, i criteri, anche premiali, per la concessione delle agevolazioni, gli obblighi dei beneficiari e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

3. I sostegni di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

Sezione IV

REQUISITI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E DEI DESTINATARI FINALI

Art. 21.

Requisiti delle imprese di costruzione

1. Per essere ammesse alle azioni previste dalla presente legge le imprese di costruzione devono essere qualificate nella categoria OG 1 ovvero OG 2 previste dalla tabella A dell'allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e possedere una classifica, di cui all'art. 2 dell'allegato medesimo, non inferiore al costo di costruzione dell'intervento.

Art. 22.

Requisiti delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale

1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale devono essere iscritte al registro regionale delle cooperative e risultare in regola con le disposizioni relative all'attività di revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

2. Gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa; è tuttavia consentito, a un numero di amministratori non superiore a due, essere non prenotatari o non assegnatari;

b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie di abitazione.

Art. 23.

Requisiti minimi delle persone fisiche

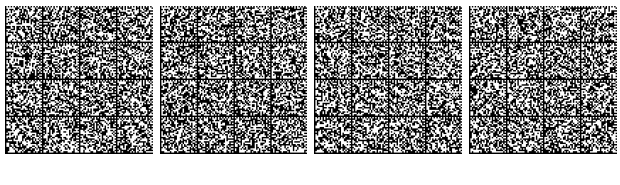
1. Per le azioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, comma 1, sono requisiti minimi delle persone fisiche beneficiarie o destinatarie finali dell'alloggio:

a) l'essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) il possesso di determinati indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti per l'azione di cui all'art. 14 ovvero l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni per le azioni di cui agli articoli 13 e 15, comma 1, ovvero l'essere anagraficamente residenti nel Comune, o in uno dei Comuni, per il cui territorio si concorre per l'azione di cui all'art. 12. In caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all' art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza all'estero e dalla decorrenza del rimpatrio;

d) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all'interno del territorio nazionale o all'estero, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, rice-



vuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente o parte dell'unione civile;

e) il non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, o per il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, di cui all'art. 634-*bis* del codice penale, nei precedenti dieci anni.

2. I soggetti residenti nel territorio della regione possono presentare domanda per l'azione di cui all'art. 12 anche nel comune, o in uno dei comuni, nel cui territorio è indetto il relativo bando di concorso e nel quale svolgono attività lavorativa. Per l'azione di cui all'art. 13 destinata alla locazione, qualora non sia soddisfatto il requisito di cui al comma 1, lettera *c)*, la messa a disposizione dell'alloggio e la stipula del contratto di locazione sono subordinate alla dimostrazione, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento attuativo, della titolarità di un rapporto di lavoro nel territorio regionale.

3. Per l'azione di cui all'art. 16 sono requisiti minimi delle persone fisiche beneficiarie i requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, e l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale. In caso di domanda presentata in forma associata il requisito della residenza deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti.

4. Per le azioni di cui agli articoli 15, comma 2, 18, 19 e 20 è requisito minimo delle persone fisiche destinatarie finali degli alloggi quello di cui al comma 1, lettera *a)*.

5. Fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente articolo, i regolamenti e i bandi possono prevedere ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno.

6. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

7. È in facoltà delle Ater e delle eventuali società in house delegate per le azioni di cui alla presente legge attingere direttamente a certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Art. 24.

Obblighi

1. Le persone fisiche beneficiarie o destinatarie finali delle azioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 hanno l'obbligo di richiedere al comune la residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento entro il termine stabilito nei relativi regolamenti.

2. Nel caso di incentivi finalizzati alla proprietà della prima casa le persone fisiche beneficiarie sono obbligate, altresì, a risiedere anagraficamente nell'alloggio oggetto dell'incentivo, non locarlo, né alienarlo per un periodo di almeno cinque anni dalla data di rendicontazione dell'iniziativa. I regolamenti di attuazione delle singole azioni possono prevedere decorrenze e periodi di durata diversa.

3. Nel caso di incentivi destinati alla locazione deve essere mantenuta la destinazione locativa degli alloggi per un periodo non inferiore al termine stabilito nei regolamenti e nei bandi attuativi.

4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e della durata di cui al comma 2 per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.

5. Non rilevano, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio, e il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei parenti o affini entro il terzo grado.

6. Non rileva, ai fini del rispetto dell'obbligo di non alienazione, l'alienazione dell'alloggio avvenuto tra i coniugi o i conviventi di fatto o le parti dell'unione civile a seguito di separazione personale a condizione che il trasferimento della proprietà sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tale evento e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.

7. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di non alienazione dell'alloggio e di mantenimento della residenza, l'alienazione dell'alloggio e il trasferimento di residenza dell'intero nucleo familiare dei beneficiari in cui siano compresi almeno due minori, qualora durante il periodo di rispetto degli obblighi intervenga, nell'ambito del nucleo familiare dei beneficiari, una nascita o un'adozione o un affidamento, anche preadottivo, di un minore.

8. Le modalità di verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e degli obblighi imposti dalla presente legge e dai regolamenti e bandi attuativi sono disciplinate dai regolamenti e dai bandi medesimi.

Art. 25.

Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 24, commi 1, 2 e 3, comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti maggiorati degli interessi legali calcolati con le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

2. Per i beneficiari che si avvalgono del disposto di cui all'art. 24, comma 4, il mancato rientro nella residenza nel termine ivi indicato comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi con le modalità di cui al comma 1.

3. In ogni caso non viene dato corso al recupero dei crediti dovuti da persone fisiche e riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare dell'alloggio oggetto dell'incentivo e relative pertinenze ovvero di altro alloggio di proprietà del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 499 del codice di procedura civile.

Art. 26.

Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata

1. Ferme restando ulteriori previsioni regolamentari, l'assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata decade dalla relativa assegnazione in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nelle seguenti ipotesi:

a) art. 3-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) articoli 635 e 659 del codice penale, qualora le ipotesi ivi previste riguardino immobili destinati all'edilizia sovvenzionata.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, subentra nell'assegnazione dell'alloggio uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario decaduto, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal regolamento attuativo.

Art. 27.

Successione nell'immobile

1. In caso di decesso dell'assegnatario o del beneficiario o del destinatario finale, l'incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, all'erede che acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio ovvero a colui che subentra nella titolarità della locazione, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dai relativi regolamenti attuativi e dai bandi anche in deroga all'art. 23, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

2. In caso di decesso del richiedente l'agevolazione avvenuto in data antecedente l'ammissione a finanziamento ma successivamente all'acquisizione in proprietà dell'alloggio ovvero alla stipula del contratto di locazione, l'incentivo è concesso, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, all'erede che subentra o comunque acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio ovvero a colui che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dai relativi regolamenti e bandi anche in deroga ai requisiti di cui all'art. 23, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante contitolare della domanda o cobeneficiario dell'incentivo. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi nel caso in cui questi siano il coniuge, una delle parti dell'unione civile, il convivente di fatto e i figli.

4. Ove non sussistano le condizioni per il subentro, l'incentivo è revocato con effetto dalla data del decesso con restituzione degli importi eventualmente percepiti non spettanti maggiorati degli interessi legali calcolati con le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 28.

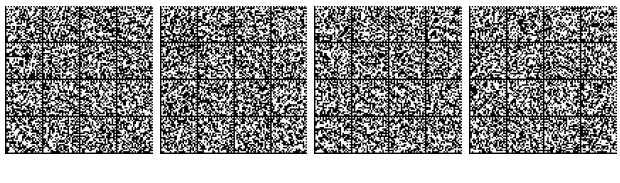
Trasferimento degli incentivi

1. In caso di trasferimento della residenza dall'alloggio da parte dell'assegnatario o del beneficiario o del destinatario finale avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, l'incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, al coniuge o al convivente o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà ovvero che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche in deroga all'art. 23, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

2. In caso di trasferimento della residenza dall'alloggio da parte del richiedente l'agevolazione avvenuto, a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, in data antecedente l'ammissione a finanziamento ma successivamente all'acquisizione in proprietà dell'alloggio ovvero alla stipula del contratto di locazione, l'incentivo è concesso, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, al coniuge o al convivente o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà ovvero che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dai relativi regolamenti e bandi anche in deroga ai requisiti di cui all'art. 23, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante contitolare della domanda o cobeneficiario dell'incentivo.

4. Ove non sussistano le condizioni per il subentro, l'incentivo è revocato con restituzione degli importi eventualmente percepiti non spettanti maggiorati degli interessi legali calcolati con le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.



TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Capo I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Rimozione di vincoli convenzionali

1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 13, possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'art. 31, commi 49-*bis* e 49-*quater*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), dopo dieci anni dal certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.

Art. 30.

Adeguamento di termini e valori

1. I termini dei procedimenti amministrativi e i valori degli indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 indicati nei regolamenti e nei bandi attuativi possono essere oggetto di modifica con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche abitative.

Art. 31.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti, nonché l'impatto di genere delle politiche abitative anche attraverso la raccolta dei dati disaggregati per genere in coordinamento con gli organismi di pari opportunità. A tal fine la giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.

2. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive l'attuazione delle azioni previste dalla legge medesima e tiene conto dell'impatto di genere delle politiche abitative anche attraverso la raccolta dei dati disaggregati per genere.

3. La relazione di cui al comma 2 contiene in particolare:

a) il numero delle domande presentate e il numero delle domande soddisfatte nell'ambito delle diverse azioni previste dalla presente legge;

b) il numero delle domande di assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata non evase con indicazione della relativa distribuzione territoriale;

c) il numero degli alloggi di proprietà delle Ater distinti tra alloggi assegnati, alloggi sfitti assegnabili e alloggi sfitti non assegnabili con l'indicazione delle principali cause di indisponibilità;

d) il numero degli alloggi recuperati o riportati in disponibilità attraverso interventi di manutenzione, recupero o riqualificazione;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate ed effettivamente utilizzate per ciascuna delle azioni previste dalla presente legge.

4. I dati di cui al comma 3 sono riportati distintamente con evidenza della relativa distribuzione territoriale.

Art. 32.

Modifiche a leggi regionali inerenti alle politiche abitative

1. Al comma 1-*bis* dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2009 la parola «pregresse» è soppressa.

2. Al comma 13 quinquies dell'art. 1 quinquies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), le parole «di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» sono sostituite dalla seguente: «sovvenzionata».

3. All'art. 3 della legge regionale n. 14/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole «nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma delle politiche abitative e riordino delle Ater)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla programmazione regionale in materia di politiche abitative»;

b) alla lettera *d)* del comma 1 dopo le parole «gestire il patrimonio» è inserita la seguente: «immobiliare» e dopo le parole: «di loro proprietà» sono inserite le seguenti: «, anche con adozione di piani di vendita,»;

c) alla lettera *h)* del comma 1 le parole: «di cui all'art. 16 della legge regionale 1/2016» sono soppresse;

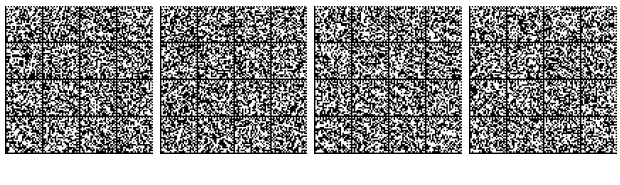
d) la lettera *j)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*j)* coordinare, organizzare e convocare i Tavoli territoriali delle politiche abitative previsti dalla programmazione regionale in materia di politiche abitative;»;

e) al comma 2 le parole: «L'attività svolta dalle Ater sulla base degli accordi di cui all'art. 7 della legge regionale 1/2016 è resa a titolo gratuito e non prevede compensi.» sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2019 le parole «nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione di cui all'art. 4 della legge regionale 1/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione regionale in materia di politiche abitative».

5. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2019 le parole «nel Programma regionale



per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione di cui all'art. 4 della legge regionale 1/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione regionale in materia di politiche abitative».

6. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2019 le parole «del Piano annuale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 1/2016» sono sostituite dalle seguenti: «della programmazione regionale in materia di politiche abitative».

7. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2019 le parole «residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della legge regionale 1/2016» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzionata e di edilizia convenzionata».

8. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 14/2019 le parole «di attuazione previsti dalla legge regionale 1/2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'edilizia sovvenzionata e dell'edilizia convenzionata».

9. L'art. 13 della legge regionale n. 14/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Fondo sociale)*. — 1. Al fine di assicurare la tutela della fascia più debole di utenti degli alloggi di edilizia sovvenzionata presso ciascuna Ater è istituito un apposito Fondo sociale.

2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:

a) l'Ater mediante stanziamento determinato nell'ambito dei propri bilanci;

b) i comuni relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio;

c) la regione, con risorse ripartite annualmente con deliberazione della giunta regionale, sulla base di una proposta presentata entro l'1 marzo di ogni anno dalle Ater, previa adozione in sede di conferenza del sistema regionale di cui all'art. 9, che tenga conto anche dei canoni corrisposti nell'anno precedente dagli assegnatari degli alloggi di cui al comma 1.

3. Il Fondo sociale è destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari. Le risorse regionali sono utilizzate, in misura non inferiore all'80 per cento, per interventi di manutenzione degli stabili di edilizia sovvenzionata.

4. Le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sociale sono stabilite da regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dell'Ater, sulla base dello schema proposto dalla Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'art. 9, sentito il Consiglio delle autonomie locali e approvato con deliberazione della giunta regionale.».

10. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 14/2019 le parole «di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'art. 4 della legge regionale 1/2016» sono sostituite dalle seguenti: «di approvazione della programmazione regionale in materia di politiche abitative».

Capo II

ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 33.

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) l'art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

b) la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

c) l'art. 61 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);

d) l'art. 38 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

e) il comma 8 dell'art. 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

f) il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità);

g) il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

h) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

i) i commi 6 e 15 dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);

j) la legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater));

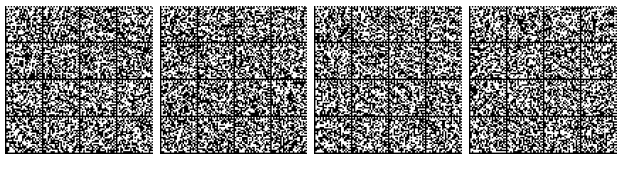
k) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

l) l'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);

m) l'art. 69 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);

n) l'art. 20 della legge regionale n. 14/2019;

o) i commi 40 e 41 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);



p) i commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21 (Misure finanziarie multisettoriali urgenti);

q) i commi 49 e 50 dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024);

r) il comma 24 dell'art. 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali);

s) il comma 10 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);

t) i commi 75 e 76 dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025);

u) il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

v) gli articoli 98 e 99 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione);

w) i commi 8 e 9 dell'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali);

x) gli articoli 64 e 65 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali);

y) il comma 173 dell'art. 5 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027).

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione delle linee guida di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, continua ad applicarsi l'art. 4 della legge regionale n. 1/2016. In sede di prima applicazione, il Programma delle politiche abitative di cui all'art. 5 può essere approvato anche in assenza del documento di sintesi di cui all'art. 7, comma 5.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 continuano ad applicarsi gli articoli 16, 17, 18, 19 e 34 della legge regionale n. 1/2016 e i relativi regolamenti attuativi.

3. Fino alla data di cui al comma 2, ai fini dell'accesso all'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 16 della legge regionale n. 1/2016, i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento emanato con decreto del Presidente della regione 26 ottobre 2016, n. 0208/ Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), sono sostituiti dal requisito della residenza anagrafica nel Comune, ovvero in uno dei Comuni, per il cui territorio è indetto il bando di concorso di cui all'art. 6 del medesimo regolamento. Possono, altresì, presentare domanda i soggetti residenti nel territorio della regione che, alla data di presentazione della domanda, svolgono attività lavorativa nel Comune, o in uno dei Comuni, per il cui territorio è indetto il bando di concorso. Le domande di assegnazione presentate a valere sui bandi pubblicati dall'1 gennaio 2025 fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 12 e dichiarate inammissibili esclusivamente per carenza del requisito di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, del regolamento emanato con decreto del Presidente della regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres., sono riammesse al procedimento qualora il richiedente, alla data di presentazione della domanda, risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente comma.

4. Le disposizioni abrogate dall'art. 33 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi.

5. Le disposizioni abrogate dall'art. 33 continuano, altresì, a trovare applicazione con riferimento alle domande di contributo da presentarsi per l'assegnazione o l'acquisto di alloggi di edilizia convenzionata di cui alle convenzioni stipulate o da stipularsi entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13 da cooperative edilizie di abitazione e imprese di costruzione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2016.

Capo III

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 35.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 12 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2026 e 300.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2026 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2027 e 2028 all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 650.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2026 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede per l'anno 2026 mediante prelievo di 120.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante rimodulazione per 130.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per gli anni 2027 e 2028 mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

7. Per le finalità previste dall'art. 14 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2026 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Per le finalità previste dall'art. 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

11. Per le finalità previste dall'art. 15, comma 2, lettera *a)*, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

13. Per le finalità previste dall'art. 15, comma 2, lettera *b)*, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2026, 1.300.000 euro per l'anno 2027 e 400.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

15. Per le finalità previste dall'art. 16 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2026, 200.000 euro per l'anno 2027 e 100.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

17. Per le finalità previste dall'art. 17 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e



piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

19. Per le finalità previste dall'art. 18 è autorizzata la spesa complessiva di 2.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2026 e 900.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

21. Per le finalità previste dall'art. 19 è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

23. Per le finalità previste dall'art. 20 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

25. Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 25, 27 e 28 affluiscono, rispettivamente, per le quote in conto capitale, al titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) e, per le quote in conto interessi, al titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

26. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 2, lettera *c)*, della legge regionale n. 14/2019, come sostituito dall'art. 32, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 2.490.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2026, 1.470.000 euro per l'anno 2027 e 970.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

28. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

29. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 30.

30. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

26 giugno 2026

FEDRIGA

(*Omissis*).

26R00203

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. **5**.

Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 135 del 29 maggio 2026

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi, finalità e obiettivi

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 2, 3, 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera *b) ed)* della legge 5 agosto 2022, n. 118), con la presente legge individua le ulteriori aree idonee e disciplina l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori, nel territorio regionale.

2. Fermi restando i vincoli e le tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, nonché i piani territoriali regionali e gli strumenti della pianificazione di bacino, approvati in applicazione delle medesime normative, la Regione con la presente legge:

a) garantisce la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;

b) persegue l'esigenza di massimizzare l'individuazione delle aree nelle quali installare gli impianti a fonti rinnovabili per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 gigawatt incrementali rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2020, fissato dalla tabella 1 contenuta nell'allegato C-*bis* del decreto legislativo n. 190 del 2024 e prevede, a tale scopo, un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 gigawatt, assegnando priorità all'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi e favorendo l'uso di ambiti già urbanizzati, quali le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica;

c) attua i principi generali enunciati all'art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024 e tende al soddisfacimento dell'interesse pubblico e al conseguimento del miglior risultato utile per la collettività;

d) qualifica le aree come idonee differenziandole sulla base della fattispecie tecnologica e della potenza dell'impianto;

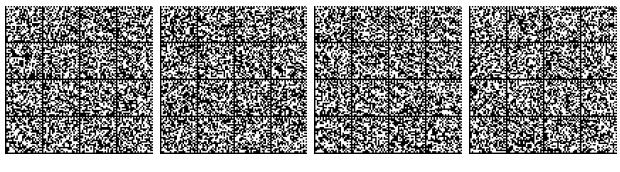
e) contribuisce, di concerto con le politiche nazionali e dell'Unione europea, a perseguire gli obiettivi di efficienza, autonomia e indipendenza energetica, nonché, attraverso una strategia di diversificazione e di integrazione delle fonti, a rafforzare la stabilità e la sicurezza del sistema energetico nazionale.

3. Le aree idonee di cui al comma 1 sono costituite dalle aree elencate nell'art. 11 bis, comma 1, e 11-*ter* del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dalle ulteriori aree indicate all'art. 3 della presente legge. L'individuazione di una porzione di territorio regionale come area idonea non attribuisce al proponente il diritto all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ma determina l'applicabilità delle semplificazioni amministrative di cui all'art. 11-*quater* del decreto legislativo n. 190 del 2024.

4. Al fine di garantire la massima diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati, ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, come definita in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera 1-*vicies-quater*) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), devono prevedere l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali, qualora non siano già previsti progetti per questi ultimi legati a differenti strategie ambientali e climatiche. Ferma restando l'osservanza della disciplina europea e statale di settore, la Giunta regionale, in tutti i casi in cui preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di persone ed enti pubblici o privati, anche per la realizzazione di interventi edilizi, stabilisce criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano gli interventi indicati nel primo periodo del presente comma.

5. Con l'obiettivo di preservare la continuità delle colture certificate in essere, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, nelle aree agricole interessate da tali colture e idonee ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dell'art. 3 della presente legge, è possibile installare unicamente impianti agrivoltaici aventi le caratteristiche di cui all'art. 11 della presente legge e impianti geotermici, ove in tali aree sia accertata la presenza della risorsa geotermica.

6. I Comuni, nel rispetto dei criteri specifici previsti dalla presente legge per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine di favorire il miglior inserimento territoriale dei medesimi impianti, possono stabilire una fascia di rispetto, comunque non superiore



a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, laddove gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede richiedano un livello ulteriore di tutela, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024. La previsione di cui al primo periodo del presente comma non si applica per gli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kilowatt e per gli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini.

7. Al fine di favorire una razionale distribuzione delle infrastrutture di rete indispensabili all'esercizio degli impianti, il gestore di rete, ove tecnicamente possibile, assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni statali e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) colture certificate:

1. le produzioni biologiche ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

2. le produzioni registrate presso il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);

3. le produzioni a denominazione d'origine e a indicazione geografica, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione;

4. i foraggi prodotti nella zona d'origine del formaggio Parmigiano Reggiano DOP, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell'8 agosto 2011, recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)];

b) cave ripristinate: gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) che abbiano assunto la destinazione finale agricola ovvero a invaso o bacino;

c) impianti industriali e stabilimenti: gli impianti industriali e stabilimenti di cui all'art. 11 bis, comma 1, lettera *I)*, n. 1 e lettera *m)*, n. 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024 che producono emissioni in atmosfera;

d) aree di pertinenza: porzione di suolo posta a servizio di un immobile principale, nella quale sono collocati elementi di arredo, strutture all'aperto, impianti, servizi, parcheggi e altre pertinenze o manufatti accessori dell'immobile principale o che è destinata ad area libera o a verde privato;

e) zone di protezione dei siti UNESCO: le zone core e le zone buffer dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

f) superficie agricola utilizzata (SAU): la parte del territorio rurale costituita dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto, individuata quale valore per il calcolo dei limiti percentuali di cui all'art. 4 della presente legge, utilizzando le banche dati ufficiali dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che hanno a riferimento il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA);

g) ambiti urbani residenziali: parte del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale come disciplinato dall'art. 33, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);

h) centro abitato: parte del territorio come disciplinato dall'art. 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

i) soggetti tra loro collegati:

1. i soggetti che appartengono al medesimo gruppo societario ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

2. i soggetti che sono legati da rapporti di controllo, collegamento o direzione unitaria, anche di fatto;

3. i soggetti che risultano riconducibili, direttamente o indirettamente, a un medesimo centro di interessi economici o decisionali, desumibile da elementi oggettivi quali, a titolo esemplificativo, identità o sovrapposizione degli assetti proprietari, coincidenza dei soggetti finanziatori, unicità della progettazione, della gestione o della connessione alla rete, presentazione coordinata o contestuale delle istanze.

Art. 3.

Ulteriori aree regionali idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quinquies* del decreto legislativo n. 190 del 2024, si considerano altresì idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree:

a) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di cento metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo



3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella disponibilità del richiedente purché quest'ultimo non sia responsabile dell'inquinamento;

b) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di cinquanta metri dai data center e dagli impianti del Servizio Idrico Integrato (SII) ai soli fini dell'autoconsumo;

c) le aree degli interporti;

d) le aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali aventi destinazioni produttive esistenti;

e) le cave ripristinate;

f) le rotatorie stradali qualora gli impianti siano realizzati nel rispetto del Codice della Strada;

g) per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti;

h) per gli impianti geotermici, le aree del territorio regionale in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica;

i) le aree nella disponibilità dell'Autorità di Sistema Portuale, limitatamente alla produzione di energia per autoconsumo, per l'elettrificazione delle banchine e per i servizi per l'utenza portuale.

2. Fermo restando quanto previsto per le aree idonee di cui agli articoli 11-*bis* e 11-*quinquies* del decreto legislativo n. 190 del 2024, e fatto salvo il provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso nell'ambito del procedimento di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), statale o regionale, l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle restanti superfici e aree del territorio regionale è ammessa qualora risulti compatibile con le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero di opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Urbana Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 37 della legge regionale n. 24 del 2017.

Art. 4.

Utilizzo delle superfici agricole

1. L'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili è consentita nel rispetto del limite massimo complessivo dell'1,5 per cento della SAU regionale, determinata con riferimento all'anno 2020.

2. In ciascun Comune la SAU interessata dall'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili non può superare il 2,5 per cento della SAU comunale, determinata con riferimento all'anno 2020. Con apposita delibera, i Comuni possono derogare in aumento tale limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili, dandone comunicazione alla Regione Emilia-Romagna.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono considerati:

a) gli impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2021;

b) gli impianti autorizzati e abilitati, anche se non ancora realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il valore della SAU, come calcolato ai sensi del comma 3, ha la sola finalità di garantire stabilità, omogeneità e certezza nel calcolo dei limiti della superficie agricola utilizzata e non incide sulla qualificazione urbanistica delle superfici, né sull'accertamento dell'uso agricolo effettivo, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.

5. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2, le nuove istanze presentate sono dichiarate improcedibili, fatte salve:

a) le procedure in corso, secondo la definizione di cui all'art. 21, comma 3;

b) le procedure aventi a oggetto gli impianti intestati a una comunità energetica rinnovabile (CER).

6. Tutti gli impianti che ricadano su SAU concorrono ai limiti previsti dal presente articolo, sia nei casi di aree individuate come idonee dalla normativa statale, sia nei casi di ogni altra superficie agricola utilizzata del territorio regionale, secondo le modalità di cui all'art. 5.

7. La Giunta regionale, qualora ravvisi che le soglie stabilite ai commi 1 e 2 non siano congruenti con il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 gigawatt fissato dalla tabella 1 contenuta nell'allegato C-*bis* del decreto legislativo n. 190 del 2024 e suoi eventuali incrementi, propone all'Assemblea legislativa una revisione delle medesime, coniugando comunque la tutela del settore agricolo con l'esigenza di promuovere l'incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.

Art. 5.

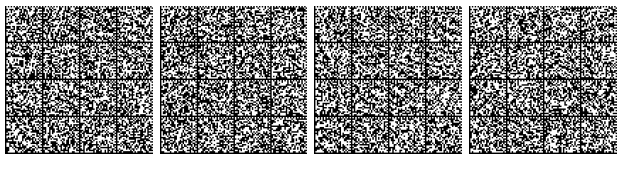
Criteri per il computo della superficie agricola interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui all'art. 4, la SAU interessata dall'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ancorché solo autorizzati e abilitati, è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) per gli impianti fotovoltaici a terra, è pari all'intera superficie sulla quale insiste l'impianto, così come risultante dalla delimitazione della relativa recinzione;

b) per gli impianti agrivoltaici, così come definiti dall'art. 11, è pari al 30 per cento dell'intera superficie agricola interessata dalla realizzazione dell'impianto ovvero alla proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno nella loro massima estensione, qualora maggiore;

c) per gli impianti eolici, è determinata dalla superficie derivante dalla proiezione al suolo dell'area di spazzamento del rotore, nonché dalla superficie della viabilità di accesso e di servizio, qualora realizzata a uso esclusivo dell'impianto;



d) per gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e da biomasse, è determinata dall'intera superficie agricola occupata dalle strutture dell'impianto;

e) per gli impianti di accumulo elettrochimico, è pari all'intera superficie agricola interessata dall'impianto;

f) per gli impianti idroelettrici, è limitata alle superfici agricole eventualmente occupate dalle opere di presa, dalle condotte, dalle vasche e dalle centrali.

2. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti su SAU, la documentazione di progetto deve sempre contenere un quadro riepilogativo predisposto da tecnico abilitato recante l'indicazione in forma cartografica e numerica:

a) della superficie complessiva interessata dal progetto;

b) della superficie agricola utilizzata (SAU).

3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura assicura la gestione unitaria del monitoraggio dei limiti della SAU di cui all'art. 4, commi 1 e 2 e la pubblicazione dei relativi dati, sulla base delle comunicazioni contenenti i dati di cui al comma 2 del presente articolo, trasmesse dalle amministrazioni procedenti o dalle strutture organizzative competenti, a seguito del perfezionamento o del rilascio del titolo abilitativo, nonché dell'acquisizione del modello unico previsto per l'attività libera.

Art. 6.

Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale

1. In conformità ai limiti stabiliti dall'art. 8, comma 4, lettera *m)*, numero 2, e dall'art. 9, comma 10, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'Amministrazione procedente ovvero la Conferenza di servizi, qualora prevista, stabilisce misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carattere non meramente patrimoniale dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti di cui all'art. 7.

2. Qualora il progetto preveda l'installazione di un impianto alimentato a fonti rinnovabili nel territorio urbanizzato o in ambito confinante con lo stesso, l'Amministrazione procedente può altresì richiedere la realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 24 del 2017.

3. Le misure di compensazione di cui al comma 1 possono altresì prevedere, a favore del Comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di misure che comunque perseguano la diffusione di impianti alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER).

4. I titoli che abilitano l'installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. La mancata attuazione delle misure di compensazione nel rispetto del termine previsto nel cronoprogramma approvato, quale parte integrante del progetto autorizzato o abilitato, comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 190 del 2024.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce apposite linee guida in merito alle opere e alle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, assicurando criteri omogenei di proporzionalità e pertinenza, in coerenza con le indicazioni statali. Le linee guida cessano di avere applicazione a partire dall'entrata in vigore del decreto adottato ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2024.

6. Nel medesimo termine di cui al comma 5 la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le indicazioni progettuali utili per il miglior inserimento paesaggistico degli impianti alimentati a fonti rinnovabili da installare nel territorio regionale.

Art. 7.

Cumulo di impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 3 e dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024, il cumulo delle istanze e delle potenze ai fini dell'individuazione del regime amministrativo si applica esclusivamente nei casi in cui risulti accertato un frazionamento artificioso dell'intervento, riconducibile a un unico progetto unitario o a un unico soggetto o a soggetti tra loro collegati, localizzato nel medesimo Comune o in Comuni contermini.

2. Nei casi di cui al comma 1, due o più istanze presentate dal medesimo soggetto o da soggetti tra loro collegati, relative alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzate in una fascia di un chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende installare l'impianto, nel medesimo Comune o in Comuni contermini, sono considerate come un'unica domanda e si applica il regime amministrativo previsto per il valore cumulato, determinato sulla base della sommatoria delle potenze:

a) per gli interventi assoggettati ad attività libera, si applica il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS}, qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime di attività libera;

b) nel caso di interventi assoggettati alla PAS, si applica il regime dell'autorizzazione unica, qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime della PAS.

3. Le previsioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano agli impianti installati su edifici e parcheggi, né agli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kilowatt, né agli interventi di rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti esistenti che non comportino incremento dell'area occupata e non siano riconducibili a frazionamento artificioso.

Art. 8.

Monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e strumenti di supporto

1. La Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di energia, provvede al monitoraggio della potenza entrata in esercizio da fonti rinnovabili, al fine della verifica del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle fonti rinnovabili e del rilevamento della loro diffusione nel territorio regionale, nonché della potenza autorizzata o assentita.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il sistema per il monitoraggio della SAU, corredato della cartografia utile a verificare con cadenza semestrale il rispetto del limite su scala comunale e regionale di cui all'art. 4 della presente legge, tenendo conto dei dati relativi agli impianti realizzati, autorizzati e abilitati, contenuti nella documentazione presentata dal proponente e forniti dalle amministrazioni procedenti secondo le modalità di cui all'art. 5 della presente legge.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il sistema di mappatura delle aree idonee nel territorio regionale, nonché gli scenari, differenziati per tipologia di fonte rinnovabile, di potenza installabile in coerenza con gli obiettivi regionali. Il sistema di mappatura costituisce una rappresentazione ricognitiva e non conformativa delle aree idonee rispetto alla totalità del territorio regionale.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia urbanistica indica i criteri e le modalità omogenee di aggiornamento della tavola dei vincoli utili alla ricognizione delle tutele per l'attuazione della ponderazione degli interessi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024.

5. La Regione assicura la pubblicazione, l'accessibilità e l'aggiornamento dei dati di monitoraggio di cui al presente articolo, anche mediante strumenti digitali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9.

Compiti di vigilanza e sanzioni

1. L'Amministrazione procedente, attraverso le strutture organizzative competenti, esercita la vigilanza sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili di propria competenza per assicurare che l'installazione degli stessi sia conforme alle norme di legge nonché alle prescrizioni, ai requisiti e alle condizioni fissate dai titoli abilitativi e dai procedimenti che ne hanno consentito la realizzazione.

2. La Regione garantisce, attraverso la struttura competente in materia di agricoltura, il monitoraggio della SAU di cui all'art. 4, nonché il monitoraggio relativo agli obiettivi FER, attraverso la struttura regionale competente in materia di energia.

3. Il Comune irroga le sanzioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 190 del 2024 anche nei seguenti casi:

a) conseguimento del titolo sulla base di false dichiarazioni o di documentazione falsa o mendace;

b) frazionamento fraudolento ai sensi dell'art. 7, comma 2, della presente legge al fine di eludere l'applicazione del regime amministrativo previsto per il valore cumulato delle potenze.

4. Il proponente deve presentare, a corredo dell'istanza e per ciascuna tipologia di impianto, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata a prima richiesta e senza eccezioni, finalizzata alla copertura dei costi di rimozione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi comprensivo della completa rimozione delle opere interrate e delle fondazioni, del recupero geomorfologico del sito e dello smaltimento dei materiali. La garanzia è prestata per l'intera durata dell'impianto e per un periodo non inferiore a tre anni successivi alla dismissione dell'impianto e deve essere aggiornata a carico del proponente con cadenza quinquennale.

5. Nel caso di società di progetto o società veicolo, la garanzia fideiussoria deve essere assistita da controgaranzia della società controllante ovvero dei soggetti finanziatori dell'intervento.

6. La garanzia di cui al comma 4 viene esperita anche nei casi di cui al comma 3 ed è escutibile dall'Amministrazione procedente nei limiti dei costi effettivamente sostenuti.

TITOLO II

CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE

Capo I

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 10.

Impianti fotovoltaici a terra

1. In applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera *c)* della presente legge, per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, lettera *I)*, numero 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, è previsto un innalzamento, pari al 30 per cento, della soglia di potenza degli interventi soggetti al regime della PAS e ricompresi nell'allegato B al decreto legislativo n. 190 del 2024, qualora l'energia prodotta sia destinata almeno per il 50 per cento ad una o più delle seguenti fattispecie:

a) per l'autoconsumo dell'impresa dal cui perimetro dell'area di pertinenza è calcolata la fascia di 350 metri di cui al medesimo art. 11 bis, comma 1, lettera *I)*, numero 1;

b) per l'autoconsumo di una delle imprese che siano insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva;

c) per l'autoconsumo diffuso di imprese insediate nel territorio regionale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della diret-

tiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), anche attraverso contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine (Power Purchase Agreement - PPA) con clienti finali insediati nella regione Emilia-Romagna, di durata contrattuale non inferiore a cinque anni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in sede di presentazione dell'istanza, i proponenti devono allegare un'apposita dichiarazione e relativa documentazione tecnica attestanti la destinazione all'autoconsumo dell'energia prodotta. Nel caso di contratti di PPA, i proponenti dovranno presentare una dichiarazione di impegno alla sottoscrizione, prima della messa in rete dell'impianto.

3. Il proponente è tenuto a mantenere per tutta la durata dell'impianto le condizioni di destinazione dell'energia di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui una o più delle modalità dichiarate di cui al comma 1 venga meno, ivi compresi i casi di risoluzione o cessazione dei contratti PPA, entro i successivi sei mesi il proponente è tenuto a riattivare una o più delle modalità di destinazione dell'energia di cui al medesimo comma, individuando nuovi clienti finali o nuove configurazioni ammissibili.

5. Qualora l'Amministrazione procedente accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1, anche per effetto dell'omessa attivazione di modalità alternative di cui al comma 4, si applicano le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024.

6. L'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, lettera *I)*, numeri 1 e 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024, non deve comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'insediamento, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione; deve inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali e pubblici prescritta dalla disciplina urbanistica vigente. Nel caso di nuovi insediamenti, i parcheggi pertinenziali e pubblici prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici su strutture di sostegno.

7. Fuori dalle aree idonee di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 4 della presente legge, nelle restanti aree agricole l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile ove gli impianti di potenza non superiore a 1 megawatt siano intestati a una comunità energetica rinnovabile, nonché per quelli la cui energia prodotta sia ceduta integralmente alla comunità ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o per quelli realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza {PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 {Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, owero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

8. L'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

9. Ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, lettera I) del decreto legislativo n. 190 del 2024, il proponente allega all'istanza per gli impianti fotovoltaici a terra un'attestazione in merito all'assenza di colture certificate nel triennio precedente. L'attestazione è redatta e sottoscritta da un libero professionista iscritto al relativo ordine o collegio professionale competente in materia agronomica o forestale, redatta secondo i contenuti dei fascicoli aziendali detenuti e gestiti dai Centri di Assistenza Agricola.

Art. 11.

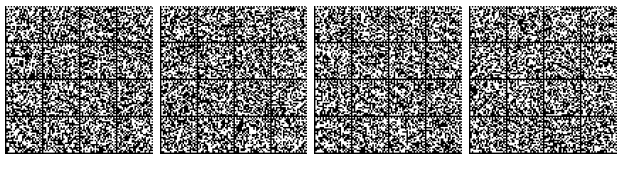
Impianti agrivoltaici

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 8, e dall'art. 11-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole è consentita, a condizione che sia garantita la continuità dell'attività agricola sul fondo interessato.

2. La continuità dell'attività agricola è assicurata qualora la produzione lorda vendibile (PLV) effettiva del fondo non risulti inferiore all'80 per cento della produzione lorda vendibile standard, determinata in relazione alle medesime colture, produzioni e prezzi, considerando la produzione media nel Comune di riferimento.

3. Ai fini della determinazione della produzione lorda vendibile standard, le rese colturali di riferimento delle colture praticate e le produzioni zootecniche sono calcolate applicando i valori determinati dalla Regione Emilia-Romagna e desunti da fonti ufficiali, quali il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), i dati elaborati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA) o altre fonti pubbliche omogenee e periodicamente aggiornate, rappresentative di condizioni ordinarie di produzione.

4. 11 rispetto della condizione di cui al comma 2 è verificato con cadenza triennale, tenendo conto della PLV generata nel triennio al fine di considerare i normali cicli produttivi. Nell'ambito del triennio di determinazione della PLV effettiva, non sono considerate rilevanti le riduzioni della stessa imputabili a eventi climatici eccezionali, fitopatie o altre cause non riconducibili alla presenza o al funzionamento dell'impianto, purché adeguata mente documentate.



5. In sede di presentazione dell'istanza, ai fini della verifica dei requisiti di cui al comma 2, il proponente produce una relazione agronomica asseverata, redatta e sottoscritta da un libero professionista iscritto al relativo ordine o collegio professionale competente in materia agronomica o forestale, secondo i contenuti dei fascicoli aziendali detenuti e gestiti dai Centri di Assistenza Agricola.

6. La relazione agronomica attesta:

a) le caratteristiche agronomiche del fondo e la sua idoneità allo svolgimento dell'attività agricola;

b) la compatibilità dell'impianto con l'utilizzo agricolo del fondo, con particolare riferimento all'accessibilità, all'utilizzabilità delle superfici, alla meccanizzazione delle operazioni agricole, all'irrigabilità e alla gestione idraulica;

c) le colture o le modalità di utilizzo agricolo previste sul fondo, ai fini della determinazione della produzione lorda vendibile di cui al comma 2;

d) nel caso di attività zootecniche, i criteri e i parametri adottati per la determinazione della PLV ai sensi del comma 2.

7. Ai fini del monitoraggio, viene presentata all'Amministrazione procedente e al Comune territorialmente interessato una relazione agronomica asseverata, con cadenza triennale, che attesta:

a) la produzione lorda vendibile effettiva, determinata secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4;

b) la destinazione delle superfici all'attività agricola e la continuità dell'utilizzo;

c) l'assenza di condizioni di abbandono o utilizzi impropri delle superfici, ivi inclusa la presenza di rifiuti o materiali non connessi all'attività agricola.

8. Trascorsi tre anni dall'installazione dell'impianto agrivoltaico, qualora in esito alle verifiche sulla relazione di cui al comma 7, effettuate dal Comune territorialmente competente in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 2, sia accertata una perdita della produzione lorda vendibile che non consente il rispetto della misura stabilita al medesimo comma 2, il Comune o l'Amministrazione che ha rilasciato il titolo autorizzatorio avvia un procedimento teso ad acquisire un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, sulla base di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.

9. La struttura regionale competente in materia di agricoltura supporta i Comuni per agevolare la verifica prevista dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche attraverso una specifica commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale.

10. Il monitoraggio del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo è effettuato dalla Regione, anche avvalendosi delle informazioni contenute nell'Anagrafe delle Aziende Agricole, nell'Anagrafe zootecnica nonché in altre fonti di dati geospaziali disponibili.

11. Sulla base degli esiti del monitoraggio, adeguatamente motivati, l'Amministrazione procedente, su proposta della struttura regionale competente in materia di agricoltura, attiva i procedimenti conseguenti previsti dal presente articolo.

12. Il Comune irroga le sanzioni di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024 nei seguenti casi:

a) il mancato recupero della produttività agricola all'esito del piano triennale di rientro di cui al comma 8;

b) uno scostamento, accertato su base triennale, superiore al 20 per cento della produzione lorda vendibile di riferimento, non giustificato da cause agronomiche, climatiche o fitosanitarie documentate;

c) l'abbandono dell'attività agricola per due annualità consecutive, inteso come assenza documentata di coltivazioni, pratiche agronomiche o attività zootecniche coerenti con il piano aziendale e con la relazione agronomica.

13. I Comuni adottano i provvedimenti urbanistico-edilizi conseguenti agli esiti delle verifiche, inclusi gli atti di ripristino e di rimozione dell'impianto nei casi di decadenza del titolo abilitativo.

14. Tutti gli interventi devono prevedere un piano di ripristino che garantisca il recupero della piena utilizzabilità agronomica del suolo entro un periodo massimo di tre anni agrari.

15. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 12.

Impianti flottanti

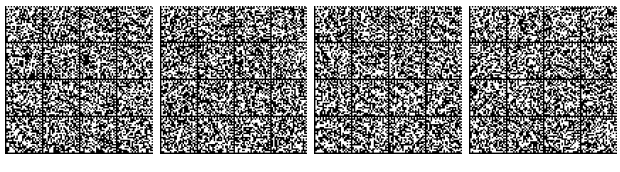
1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, anche al fine di tutelare la biodiversità, gli impianti flottanti possono essere installati nei bacini e invasi del territorio regionale, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a invaso o bacino. L'installazione è consentita fino a una percentuale massima dell'80 per cento della superficie libera dello specchio d'acqua, garantendo comunque una fascia libera di almeno dieci metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche.

2. In caso di installazione di impianti flottanti in bacini e invasi artificiali privi di vincoli, non trova applicazione la percentuale massima di occupazione di cui al comma 1.

3. Qualora gli interventi di cui al presente articolo ricadano in ambiti rientranti nella Rete Natura 2000 o abbiano effetti significativi sulla medesima, deve essere effettuata la Valutazione di Incidenza e devono essere rispettate le misure di conservazione del sito.

4. Per la realizzazione dell'impianto flottante, le misure di compensazione possono consistere nel contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali.

5. L'installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 metri, fatta eccezione per gli impianti di cui al comma 2.



Capo II

ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Art. 13.

Impianti eolici

1. In applicazione dei principi stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti eolici nelle aree agricole è subordinata alla verifica di un'adeguata producibilità energetica degli stessi, calcolata sulla base della caratterizzazione anemologica del sito prescelto, al fine di contemperare gli eventuali impatti territoriali, ambientali e paesaggistici. L'impianto deve conseguentemente assicurare una produzione minima di 2300 ore equivalenti all'anno.

2. È comunque ammissibile l'installazione di:

a) un'unica pala per richiedente ivi insediato, avente potenza nominale complessiva non superiore a 60 kilowatt nelle aree agricole;

b) impianti eolici destinati prevalentemente all'autoconsumo, con potenza nominale complessiva non superiore a 200 kilowatt per ciascun sito, a servizio di attività produttive, agricole, artigianali, anche nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili;

c) impianti eolici con potenza nominale complessiva non superiore a 20 kilowatt per richiedente ivi insediato e in regime di autoproduzione nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali;

d) impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri, sui crinali individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *a)* del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), nonché sui dossi di pianura di cui all'art. 20, comma 2, del PTPR, qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture a essi funzionali, in regime di autoproduzione;

e) impianti microeolici sugli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza antisismica;

f) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, degli impianti eolici che non comportino un aumento del numero degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito, in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché impianti eolici per autoproduzione, con potenza complessiva non superiore a 20 kilowatt per richiedente. Per tali interventi è sempre richiesta l'effettuazione della valutazione di incidenza.

3. L'installazione degli impianti eolici, sia in fase di progettazione sia in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, deve tenere conto degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio, ivi compresi i coni di visualità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle vicinanze e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate, e sul territorio stabiliti dalle apposite linee guida nazionali.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di producibilità degli impianti eolici dovrà essere effettuata una rilevazione tramite torri anemometriche o telerilevamento con strumentazione tipo "LiDAR" (Light Detection and Ranging) localizzate al massimo entro un chilometro dal sito sede di impianto all'interno dello stesso ambito orografico, per una durata minima di un anno. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, attraverso l'approvazione di apposite linee guida, può prevedere modalità di calcolo della producibilità degli impianti attraverso l'analisi di dati satellitari.

5. Le misure anemometriche devono essere rappresentative dell'intera area di impianto, tenuto conto della complessità orografica e delle condizioni anemologiche locali. Nel caso di impianti eolici con estensione superiore a un chilometro, il proponente è tenuto a prevedere un numero adeguato e distribuito di punti di misura.

6. Il proponente è tenuto a trasmettere i dati anemometrici nella loro forma originaria, completi, non aggregati, unitamente ai metadati descrittivi delle condizioni di misura, della strumentazione utilizzata e delle modalità di acquisizione. I dati devono essere corredati di idonei sistemi di certificazione e protezione, atti a garantirne l'integrità, la non modificabilità, la tracciabilità della provenienza e la riferibilità temporale, anche mediante marcatura temporale o strumenti equivalenti.

7. Al fine di preservare la qualità acustica degli ambienti abitativi, dei beni tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dalla pianificazione urbanistica comunale, l'installazione degli impianti eolici deve comunque osservare la classificazione acustica del territorio, nonché le aree silenziose in aperta campagna di cui alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale - Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale, come recepita dal decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 marzo 2022, n. 16 (Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-*bis*, art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194).

8. L'installazione di impianti eolici è subordinata alla verifica del rischio idrogeologico da parte degli enti competenti e delle condizioni di stabilità geomorfologica nell'area di intervento e nelle relative pertinenze.

Art. 14.

Impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali

1. In applicazione dei principi stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nelle aree aventi destinazione agricola, gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono essere

alimentati in misura pari almeno al 50 per cento con residui di produzione, ivi inclusi gli effluenti di allevamento, prodotti dall'azienda che ha realizzato l'impianto o da aziende ubicate in un raggio di 30 chilometri. Quanto previsto al primo periodo del presente comma non trova applicazione in caso di conversione di impianti a biogas già autorizzati nel territorio rurale in impianti di produzione di biometano, nonché in caso di impianti gestiti da imprese, tra loro associate o consorziate in qualsiasi forma, con sede operativa in Emilia-Romagna e alimentati esclusivamente con residui di produzione, ivi inclusi gli effluenti di allevamento, e colture prodotti sul territorio regionale dalle stesse imprese.

2. L'installazione degli impianti di cui al comma 1 è sempre consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nelle aree del sistema dei crinali e del sistema collinare, ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia installato dal richiedente ivi insediato in regime di autoconsumo;

b) nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, nonché nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000, a condizione che gli impianti siano installati dal richiedente ivi insediato alla data di entrata in vigore della presente legge in regime di autoconsumo prevalente.

3. Gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono osservare le seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione all'installazione dell'impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene redatto in base alla vigente disciplina regionale di settore;

b) per l'installazione degli impianti deve essere comunque garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di cinquecento metri e di un chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

4. Le previsioni di cui al comma 3, lettera *b)* non si applicano agli impianti di potenza fino a 350 kilowatt elettrici o 1 megawatt termico, nonché agli impianti di potenza fino a 250 standard metri cubi, alimentati esclusivamente con i residui di produzione e prodotti delle aziende e siano realizzati in adiacenza alle stesse.

5. Al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali possono essere realizzati solo se conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell'aria.

6. Ad esclusione degli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di energia da combustione diretta di biomasse di potenza fino a 350 kilowatt elettrici o 1 megawatt termico, nonché degli impianti di produzione di biometano di potenza fino a 250 standard metri cubi, gli impianti di cui al presente articolo devono essere collocati in un sito nelle vicinanze del sistema della viabilità principale e senza attraversamento degli ambiti urbani residenziali e devono prevedere la realizzazione di costruzioni o aree adibite al parcheggio di veicoli al servizio esclusivo dell'impianto stesso, nonché spazi riservati alle operazioni di carico e scarico dei materiali allo scopo di prevenire le emissioni odorigene.

7. Gli impianti di produzione da gas di discarica e da gas residuati da processi di depurazione sono ammessi nell'osservanza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo esclusivamente nell'ambito delle aree di pertinenza degli impianti delle discariche e dei depuratori ove sono prodotti.

8. Qualora in una fascia di un chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende installare l'impianto siano collocati altri impianti della stessa tipologia, trovano applicazione i seguenti criteri:

a) per gli interventi assoggettati ad attività libera, si applica il regime della PAS, qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime di attività libera;

b) nel caso di interventi assoggettati alla PAS, si applica il regime dell'autorizzazione unica, qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime della PAS.

Art. 15.

Impianti idroelettrici

1. Ferma restando l'osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, gli impianti idroelettrici possono essere installati alle seguenti condizioni:

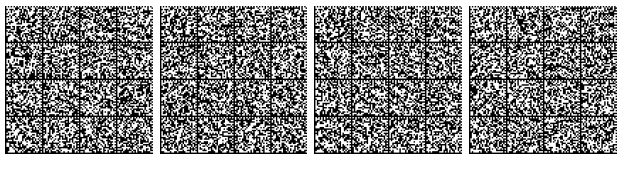
a) deve essere rispettato quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico;

b) gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR), a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento a un tratto significativo del corso d'acqua e a un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;

c) gli impianti e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:

1. qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;

2. qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;



3. nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.

Art. 16.

Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori

1. Per l'installazione degli impianti di accumulo elettrochimico, degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie a essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili e che non siano funzionalmente asserviti e integrati a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati o in corso di autorizzazione, deve essere garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di cinquecento metri e di un chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

2. La dismissione degli impianti di cui al comma 1, installati in area agricola, deve assicurare il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi, anche attraverso l'escussione della relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prestata.

Art. 17.

Partecipazione

1. Per gli interventi di installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili soggetti a Procedura di VIA, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di VIA il proponente è tenuto a informare il Comune territorialmente competente presentando un documento contenente una sommaria descrizione dell'intervento.

2. Il proponente, in accordo con il Comune di cui al comma 1, organizza un incontro pubblico di presentazione del progetto, al fine di darne informazione ai cittadini e consentire il coinvolgimento della popolazione residente nell'area interessata dall'intervento.

3. In occasione dell'incontro di cui al comma 2, il soggetto proponente è tenuto a illustrare le caratteristiche del progetto, quali la tipologia dell'intervento, la potenza dell'impianto, la localizzazione dello stesso e il contesto territoriale.

4. L'incontro di cui al comma 2 non incide sulle tempistiche e sullo svolgimento dei procedimenti abilitativi e autorizzativi disciplinati dal decreto legislativo n. 190 del 2024 ed è funzionale all'eventuale esercizio, da parte di cittadini, delle tutele e garanzie previste dalla normativa vigente.

Art. 18.

Tavolo regionale di coordinamento per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture di rete

1. È istituito il Tavolo regionale di coordinamento per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture di rete, con funzioni di confronto tecnico e supporto alla programmazione regionale in materia di transizione energetica.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna competenti in materia di energia, ambiente e territorio, nonché dai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica operanti nel territorio regionale, nonché da un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - sezione regionale, da un rappresentante designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) - sezione regionale e da un rappresentante designato dalla Città Metropolitana di Bologna, al fine di assicurare il raccordo istituzionale con il sistema delle autonomie locali.

3. Su invito della Regione, in relazione a specifiche esigenze tematiche, è ammessa, senza carattere di stabilità, la partecipazione di ulteriori soggetti istituzionali o portatori di competenze tecniche.

4. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) analizzare l'andamento dello sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, anche in relazione alla capacità delle infrastrutture di rete;

b) analizzare le principali criticità tecniche e infrastrutturali connesse alla connessione degli impianti alle reti elettriche;

c) favorire il coordinamento informativo e tecnico tra la Regione, i gestori di rete e gli altri soggetti istituzionali coinvolti;

d) supportare la Regione nella valutazione degli effetti delle politiche regionali sul sistema elettrico e sull'evoluzione delle reti.

5. Il Tavolo non esercita funzioni autorizzative, decisionali o vincolanti e non incide sui procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi, che restano disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.

6. Gli esiti delle attività del Tavolo possono essere utilizzati dalla Regione ai fini delle attività di monitoraggio previste dalla presente legge e, in particolare, nell'ambito della clausola valutativa di cui all'art. 19.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati otte-



nuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:

a) numero delle istanze autorizzative presentate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;

b) numero delle istanze relative a procedure di valutazione ambientale, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;

c) numero delle autorizzazioni rilasciate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;

d) numero di PAS pubblicate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;

e) potenza aggiuntiva entrata in esercizio;

f) percentuale di SAU regionale interessata dall'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, qualora ravvisi che i contenuti della presente legge non siano congruenti con il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 gigawatt fissato dalla tabella 1 contenuta nell'allegato C-*bis* del decreto legislativo n. 190 del 2024, propone all'Assemblea legislativa misure adeguative della presente legge, coniugando comunque la tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo con l'esigenza di promuovere l'incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.

Art. 20.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, cessano di avere applicazione tutti gli atti e le previsioni regionali che dettano criteri e condizioni localizzative in merito all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare:

a) la deliberazione dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28 (Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica);

b) la deliberazione dell'Assemblea legislativa 26 luglio 2011, n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);

c) la deliberazione dell'Assemblea legislativa 23 maggio 2023, n. 125 (Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio), a eccezione delle previsioni aventi a oggetto le tipologie impiantistiche relative alle colture di pregio.

2. Le previsioni dei provvedimenti regionali attuativi delle deliberazioni di cui al comma 1 che risultino compatibili con le previsioni della presente legge continuano ad avere applicazione, e ogni rinvio alle disposizioni dei provvedimenti indicati al comma 1 si intende riferito alle disposizioni vigenti.

3. Per le procedure in corso prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025 continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e regionali vigenti. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025, nonché quelle per le quali si siano concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale e non sia stata ancora avviata la relativa procedura abilitativa o autorizzativa nel rispetto dei periodi di validità dei provvedimenti valutativi.

4. Le previsioni della presente legge si applicano alle procedure per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto non risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

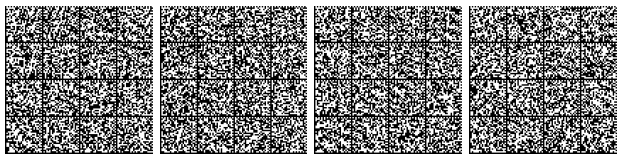
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 maggio 2026

DE PASCALE

(*Omissis*).

26R00184



LEGGE REGIONALE 11 giugno 2026, n. **6**.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) per incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale e qualificare l'osservatorio regionale del sistema abitativo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 148 dell'11 giugno 2026)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), è inserito il seguente:

«2-*bis*. La Regione mette a disposizione dei comuni e dei soggetti gestori degli alloggi di ERP il sistema informativo integrato del patrimonio di ERP, che consente l'analisi continua di tutte le fasi di gestione e assegnazione. Il sistema costituisce la banca dati unica regionale dell'Osservatorio di cui al comma 1 e dell'anagrafe di cui all'art. 17 e assolve automaticamente al debito informativo di cui all'art. 17, comma 3. La Regione, i comuni e i soggetti gestori sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le funzionalità e le modalità di utilizzo del sistema.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Al comma 5-*bis* dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole «canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero determinato applicando le riduzioni rispetto al canone di mercato definite dalla Regione con delibera della Giunta regionale.».

2. Dopo il comma 5-*ter* dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001, sono inseriti i seguenti:

«5-*quater*. I programmi di recupero o di riqualificazione di cui al comma 5-*bis* possono interessare anche gli immobili di edilizia residenziale e di edilizia non residenziale delle ACER di cui all'art. 40, comma 2-*bis*, se destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS). Al termine dei programmi, a fronte del rientro dell'investimento concesso mediante il versamento dei canoni alla Regione, gli alloggi entrano temporaneamente nella disponibilità dei Comuni territorialmente competenti tramite convenzione per l'assegnazione in ERP o in ERS secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3-*quater*.

5-*quinquies*. La Regione può inoltre stabilire l'estensione delle misure di cui al comma 5-*bis* agli interventi operati da altri enti pubblici per il recupero o la realizzazione di alloggi di loro proprietà, da utilizzare come alloggi di ERS secondo la medesima disciplina relativa agli alloggi di ERS delle ACER di cui all'art. 11, comma 3-*quater*.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 giugno 2026

DE PASCALE

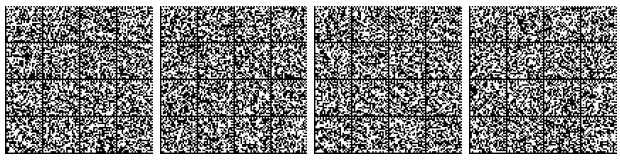
(*Omissis*).

26R00191

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-040) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

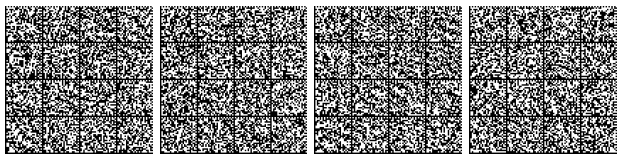
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

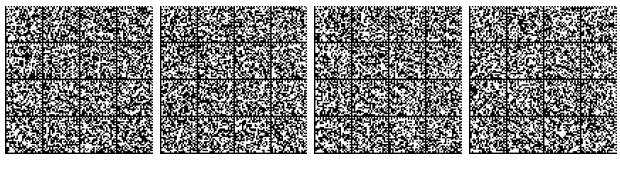
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

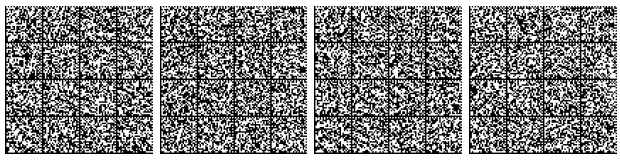
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

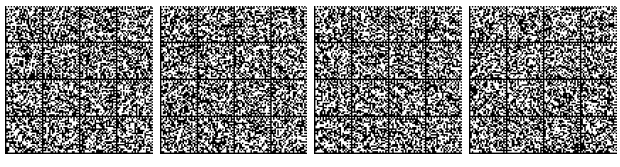
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 3,00

